Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 14

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Sabato, 17 gennaio 1976** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1974

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1974, n. **1039**.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'« Associazione donatori aziendali sangue - A.D.A.S. », in Parma.

N. 1039. Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'« Associazione donatori aziendali sangue - A.D.A.S. », in Parma.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1976
Atti di Governo, registro n. 1, *foglio n.* 17

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1975.

Modificazioni alla composizione del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni;

Visto l'art. 23 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406;

Visto l'art. 34 della legge 18 febbraio 1963, n. 81;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, concernente la ricostituzione del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per il triennio 23 dicembre 1974-22 dicembre 1977, in corso di registrazione alla Corte dei conti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1975, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale il dirigente generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dott. Ugo Monaco

è stato nominato a decorrere dal 2 giugno 1975 direttore generale delle poste e delle telecomunicazioni in sostituzione del dott. Michele Principe, dimissionario dall'impiego;

Considerato che per effetto dell'anzidetto decreto il dott. Ugo Monaco viene a far parte del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni quale membro di diritto;

Riconosciuta la necessità di sostituire lo stesso dott. Monaco nella qualità di membro del consiglio di amministrazione, nominato ai sensi della lettera *f)* dell'art. 23 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, in precedenza rivestita;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 2 giugno 1975 il dott. Ugo Monaco, direttore generale delle poste e delle telecomunicazioni, fa parte del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, quale membro di diritto ai sensi dell'art. 23, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 1961, n. 1406.

Art. 2.

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 22 dicembre 1977, il dirigente generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ing. Antonio Ascione è nominato consigliere di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, ai sensi dell'art. 23, lettera *f)*, della legge 31 dicembre 1961, n. 1406.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1975

LEONE

MORO — ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *dicembre* 1975
Registro n. 51 *Poste, foglio n.* 129

(187)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Pan-Fin, in Firenze, stabilimenti di Firenze e Dicomano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la ditta Pan-Fin, con sede in Firenze e stabilimenti in Firenze e Dicomano, località Piandrati (Firenze), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Pan-Fin, con sede in Firenze e stabilimenti in Firenze e Dicomano, località Piandrati (Firenze).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dall'8 aprile 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 novembre 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(461)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.a.s. Don-Fin, con sede e stabilimento in Dicomano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la ditta Don-Fin S.a.s., con sede e stabilimento in Dicomano (Firenze), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Don-Fin S.a.s., con sede e stabilimento in Dicomano (Firenze).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dell'8 aprile 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 novembre 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(462)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1975.

Ricostituzione del comitato di amministrazione del fondo assistenza sociale lavoratori portuali.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 22 marzo 1967, n. 161, istitutiva del fondo assistenza sociale lavoratori portuali presso il Ministero della marina mercantile;

Visto il proprio decreto in data 20 febbraio 1972, e successive modifiche, riguardanti la costituzione del comitato di amministrazione del fondo medesimo, di cui all'art. 4 della citata legge;

Considerato che il nominato organo collegiale è venuto a scadere per compiuto triennio di durata in carica e che pertanto si rende necessario procedere alla sua ricostituzione;

Viste le designazioni effettuate per la nomina a membro del comitato stesso;

Visto il proprio decreto in data 21 agosto 1975, con il quale, di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sono stati nominati gli otto membri, di cui alla lettera *f*) dell'art. 4 della richiamata legge, in rappresentanza dei lavoratori portuali;

Decreta:

Il comitato di amministrazione del fondo assistenza sociale lavoratori portuali è costituito, oltre al presidente, come segue:

Membri:

Scarponi dott. Sabino, direttore generale del lavoro marittimo e portuale;

Venturi dott. Roberto, dirigente superiore del Ministero della marina mercantile;

Gorgoni dott. Francesco Livio, primo dirigente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Gori dott. Amerigo Rutilio, in rappresentanza degli industriali;

Sorace dott. Rocco, in rappresentanza dei commercianti;

Papa dott. Adolfo, in rappresentanza degli agenti marittimi e raccomandatari;

Betti dott. Leo, Gioè Giovanni e Romano Ciro, in rappresentanza della Federazione itàliana lavoratori dei porti - CISL;

Forcignanò dott. Giovanni, in rappresentanza degli armatori;

Bruzzone Giovanni, Ciufo Angelo e Rum Luigi, in rappresentanza della Federazione italiana lavoratori dei porti - CGIL;

Ortolani Aldo e Liguori Raffaele, in rappresentanza dell'Unione italiana lavoratori trasporti ausiliari traffico e portuali - UILTATEP;

Giordano dott. Luigi, primo dirigente del Ministero della marina mercantile.

Eserciterà le funzioni di segretario il primo dirigente dott. Luigi Giordano.

Roma, addì 20 novembre 1975

Il Ministro: GIOIA

(273)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1975.

Nomina dei due vice presidenti del comitato di amministrazione del fondo assistenza sociale lavoratori portuali.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 22 marzo 1967, n. 161, istitutivo del fondo assistenza sociale lavoratori portuali presso il Ministero della marina mercantile;

Visto il proprio decreto in data odierna con il quale è stato costituito il comitato di amministrazione del fondo predetto;

Visto l'art. 4, terzo comma, della legge succitata;

Decreta:

Sono nominati vice presidenti del comitato di amministrazione del fondo assistenza sociale lavoratori portuali:

Scarponi dott. Sabino, direttore generale del lavoro marittimo e portuale;

Betti dott. Leo, rappresentante della Federazione italiana lavoratori dei porti - CISL.

Roma, addì 20 novembre 1975

Il Ministro: GIOIA

(274)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1975.

Ricostituzione del collegio dei revisori dei conti del fondo assistenza sociale lavoratori portuali.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 22 marzo 1967, n. 161, istitutiva del fondo assistenza sociale lavoratori portuali presso il Ministero della marina mercantile;

Visto il proprio decreto in data 20 gennaio 1972, e successive modifiche, concernenti la costituzione del collegio dei revisori dei conti del fondo medesimo, di cui all'art. 6 della legge citata;

Considerato che il nominato organo collegiale è venuto a scadere per compiuto triennio di durata in carica e che pertanto si rende necessario procedere alla sua ricostituzione;

Viste le nomine e le designazioni a membro del collegio stesso;

Vista la nota del Ministero del lavoro e della previdenza sociale riguardante la nomina dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori portuali in seno a detto collegio;

Decreta:

Il collegio dei revisori dei conti del fondo assistenza sociale lavoratori portuali è costituito come segue:

Presidente:

Sidoti dott. Felice, primo dirigente, in rappresentanza del Ministero del tesoro.

Membri effettivi:

Eroli dott. Berardino, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Geremicca dott. Nicola, dirigente superiore, in rappresentanza del Ministero della marina mercantile;

Garozzo rag. Salvatore, in rappresentanza della Federazione italiana lavoratori dei porti - CISL;

Persico dott. Giuseppe, in rappresentanza della Federazione italiana lavoratori dei porti - CGIL.

Membri supplenti:

Palombi dott. Ermanno, direttore di sezione, in rappresentanza del Ministero della marina mercantile;

Cavallucci avv. Pietro, in rappresentanza dell'Unione italiana lavoratori trasporti ausiliari traffico e portuali - UILTATEP.

Roma, addì 20 novembre 1975

Il Ministro: GIOIA

(275)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1975.

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione a produrre prodotti chimici da usare in medicina nell'officina della ditta Aziende chimiche riunite Angelini Francesco - A.C.R.A.F. S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto n. 4504 in data 20 dicembre 1968, la ditta Aziende chimiche riunite Angelini Francesco - A.C.R.A.F. S.p.a., fu autorizzata a produrre nella officina farmaceutica sita in Roma, via Amelia n. 70, prodotti chimici da usare in medicina;

Vista la lettera in data 9 giugno 1975, con la quale la ditta predetta rinuncia all'autorizzazione nella premessa indicata, per trasferimento di officina in altra sede;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta Aziende chimiche riunite Angelini Francesco - A.C.R.A.F. S.p.a., l'autorizzazione a produrre prodotti chimici da usare in medicina nell'officina farmaceutica sita in Roma, via Amelia, 70, concessa con decreto n. 4504 in data 20 dicembre 1968.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Roma è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 9 dicembre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(18)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1975.

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche e preparati galenici nell'officina della ditta Zambon, in Bresso.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreti numeri 4232 e 4233 in data 27 maggio 1967, la ditta Zambon S.p.a., fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Bresso (Milano), specialità medicinali e preparati galenici in polveri, granulati, compresse, confetti, capsule opercolate, soluzioni e sospensioni per uso orale, gocce, colliri, sciroppi, suppositori, pomate, fiale iniettabili, liofilizzati;

Vista la lettera in data 29 settembre 1975, con la quale la ditta predetta rinuncia alle autorizzazioni nella premessa indicata;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta Zambon S.p.a., l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Bresso (Milano), via Lillo del Duca, 12, concessa con decreti numeri 4233 e 4232 del 27 maggio 1967.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Milano è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 9 dicembre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(16)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1975.

Autorizzazione alla Banca popolare di Teramo, ora Banca popolare di Teramo e Città Sant'Angelo, società cooperativa a responsabilità limitata, in Teramo, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio al territorio di alcuni comuni in provincia di Pescara.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto in data 30 novembre 1962, con il quale la Banca popolare di Teramo, ora Banca popolare di Teramo e Città Sant'Angelo, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Teramo, è stata autorizzata a compiere, nelle località in esso indicate, le operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento;

Vista la domanda presentata dalla Banca popolare di Teramo e Città Sant'Angelo;

Vista la deliberazione di massima adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 9 agosto 1962;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca popolare di Teramo, ora Banca popolare di Teramo e Città Sant'Angelo, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Teramo, con il proprio decreto in data 30 novembre 1962, di che in premessa, è estesa al territorio dei comuni di Abbateggio, Bolognano, Brittoli, Carpineto della Nora, Castiglione a Casauria, Città Sant'Angelo, Corvara, Elice, Montebello di Bertona, Montesilvano, Nocciano, Pescara, Pescosansonesco, Pietranico, Roccamorice, Rosciano, Salle, Sant'Eufemia a Maiella, Serramonacesca, Turrivalignani, Vicoli e Villa Celiera tutti in provincia di Pescara.

Oltre che nei casi previsti dagli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione e quella citata in premessa potranno essere revocate, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca popolare di Teramo e Città Sant'Angelo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1975

Il Ministro: COLOMBO

(294)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1975.

Autorizzazione alla Banca popolare della Marsica, società cooperativa a responsabilità limitata, in Avezzano, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio al territorio di alcuni comuni in provinca di L'Aquila.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto in data 6 novembre 1962, con il quale la Banca popolare della Marsica, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Avezzano (L'Aquila), è stata autorizzata a compiere, nelle località in esso indicate, le operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento;

Vista la domanda presentata dalla Banca stessa;

Viste le delibere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in data 9 agosto 1962 e 27 novembre 1970;

Considerato che la Banca d'Italia, nell'ambito delle competenze attribuitele dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ha accertato l'esistenza di particolari esigenze economiche e creditizie di carattere locale, di cui alla suddetta delibera 27 novembre 1970;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca popolare della Marsica, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Avezzano (L'Aquila), con il proprio decreto in data 6 novembre 1962 di cui in premessa, è estesa al territorio dei comuni di Lecce nei Marsi e S. Benedetto dei Marsi, in provincia di L'Aquila.

Oltre che nei casi previsti dagli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione e quella citata in premessa potranno essere revocate con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca popolare della Marsica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1975

Il Ministro: COLOMBO

(295)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1975.

Approvazione del nuovo statuto del Monte di credito su pegno di Ivrea, di 2ª categoria.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto del Monte di credito su pegno di Ivrea, di 2ª categoria, con sede in Ivrea (Torino), approvato con decreto del Capo del Governo del 24 maggio 1941 e modificato con decreto ministeriale del 31 marzo 1952;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione del predetto Monte in data 9 aprile 1974 e 21 febbraio 1975 e del presidente del Monte stesso in data 23 settembre 1975;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto del Monte di credito su pegno di Ivrea, di 2ª categoria, con sede in Ivrea (Torino), composto di quarantatre articoli, in conformità al testo allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1975

Il Ministro: COLOMBO

NUOVO STATUTO DEL MONTE DI CREDITO SU PEGNO DI IVREA

Titolo I

COSTITUZIONE, SEDE, SCOPO E PATRIMONIO DEL MONTE

Art. 1.

Il Monte di credito su pegno di Ivrea, eretto nella città di Ivrea con decreto ducale della infanta Donna Caterina d'Austria, duchessa di Savoia, del 28 giugno 1591 e con regio decreto 7 maggio 1884, e successive modificazioni del 2 agosto 1888, ha sede in Ivrea. La sua denominazione è «Monte di credito su pegno di Ivrea». Esso è regolato dalle leggi e disposizioni vigenti in materia.

Art. 2.

Il Monte ha lo scopo fondamentale di concedere prestiti, con garanzia di pegno su cose mobili per loro natura, aventi valore commerciale.

Il Monte non si propone fini di lucro: gli utili disponibili a norma di legge sono devoluti in erogazione di beneficienza, assistenza e pubblica utilità.

Art. 3.

Il patrimonio del Monte al 31 dicembre 1973 ammontava a L. 4.985.739.

Art. 4.

Il Monte potrà cessare la sua attività soltanto nei casi previsti dalla legge.

In caso di scioglimento o liquidazione del Monte, il patrimonio che rimane disponibile, dopo soddisfatte tutte le obbligazioni che costituiscono il passivo dell'ente, deve essere destinato ad opere di pubblica utilità o di assistenza a vantaggio delle popolazioni in cui il Monte opera.

Art. 5.

Sono organi del Monte:

a) il consiglio di amministrazione;

b) il presidente del consiglio di amministrazione;

c) il collegio sindacale;

d) il direttore.

Titolo II

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 6.

Il Monte è amministrato da un consiglio di amministrazione composto dal presidente, dal vice presidente e da tre consiglieri. Il presidente e il vice presidente sono nominati con provvedimento del Governatore della Banca d'Italia.

Gli altri consiglieri sono nominati:

due dalla confraternita di S. Croce di Ivrea, ente fondatore;
uno dal consiglio comunale di Ivrea.

Gli amministratori durano in carica quattro anni e si rinnovano integralmente alla fine di ogni quadriennio. I membri scaduti o dimissionari rimangono nell'ufficio fino a quando entrano in carica i loro successori.

I membri nominati in surrogazione di coloro che vengono a mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica per il periodo di tempo durante il quale avrebbero dovuto rimanervi i loro predecessori.

I membri scaduti sono rieleggibili.

Art. 7.

Non possono far parte contemporaneamente del consiglio di amministrazione i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso, ne i parenti e gli affini fino al terzo grado dei sindaci, direttore, funzionari ed impiegati del Monte.

Coloro che successivamente alla nomina venissero a trovarsi in una delle condizioni di cui sopra, o nei casi di incompatibilità previsti dalle vigenti disposizioni di legge, saranno dichiarati decaduti d'ufficio dal consiglio di amministrazione, il quale prenderà l'iniziativa per la sostituzione di essi.

Art. 8.

Il consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri occorrenti per l'amministrazione del Monte. Particolarmente è chiamato a deliberare:

1) sulle modifiche statuarie;

2) sulla formazione dei regolamenti per l'ordinamento dei servizi interni e per il loro funzionamento;

3) sulla formazione dei regolamenti organici per il personale del Monte e dei servizi ad esso aggregati;

4) sulla nomina e promozione, sul collocamento in pianta stabile o in aspettativa, sul collocamento a riposo, sulle ricompense più importanti e sulle punizioni più gravi da applicarsi nei confronti del personale, secondo le norme del regolamento organico;

5) sulla istituzione di eventuali commissioni consultive, determinandone le funzioni e la durata, e sulla nomina dei membri di esse;

6) sui conti consuntivi annuali;

7) sull'apertura e chiusura di dipendenze del Monte, ai sensi delle vigenti disposizioni;

8) sull'erogazione dei fondi destinati a scopi di assistenza e pubblica utilità;

9) sulla vendita e sugli acquisti di immobili, nei limiti consentiti dalla legge, e sulle locazioni;

10) sull'autorizzazione a stare in giudizio, nelle cause attive e passive;

11) sulle norme che regolano l'attività pignoratizia nello ambito delle disposizioni legislative vigenti e del presente statuto;

12) sulle operazioni di cui all'art. 35;

13) sulle transazioni;

14) su qualunque argomento che il presidente credesse di sottoporgli a sollievo delle sue responsabilità.

Art. 9.

Il consiglio si aduna ogni qualvolta se ne manifesti la necessità ed eccezionalmente quando il presidente lo ritenga opportuno o gliene facciano richiesta per iscritto almeno due membri o il collegio sindacale.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno tre membri. Le deliberazioni debbono ottenere il voto favorevole di almeno tre amministratori.

Le adunanze sono presiedute dal presidente, o in caso di sua assenza, dal vice presidente, in caso di assenza di entrambi, dal consigliere più anziano.

Si intende consigliere più anziano colui che fa parte da maggior tempo del consiglio; in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

I verbali delle adunanze sono firmati dal presidente e dal direttore. Quando il consiglio decide di adunarsi in seduta segreta, fungerà da segretario il consigliere che verrà designato da chi presiede l'adunanza.

Art. 10.

Il consigliere che non interviene alle sedute per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, verrà considerato dimissionario e se ne provocherà la sostituzione ad iniziativa del presidente.

Titolo III

PRESIDENTE

Art. 11.

Il presidente ha la rappresentanza legale e amministrativa del Monte, convoca e presiede il consiglio di amministrazione e le eventuali commissioni consultive.

Esso vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del consiglio e sull'andamento di tutti i servizi del Monte.

Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza il presidente potrà prendere ogni determinazione, sottoponendo poi le decisioni, per la ratifica, alla prima adunanza del consiglio.

Il presidente può, inoltre, assumere la direzione delle aste pubbliche indette per la vendita dei pegni non riscattati o rinnovati.

In assenza, o in caso di impedimento del presidente, ne adempie le funzioni il vice presidente; ed in caso di assenza o di impedimento anche di questi, l'amministratore più anziano.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente fa prova dell'assenza del presidente.

Titolo IV

COLLEGIO SINDACALE

Art. 12.

Presso il Monte funziona, con le attribuzioni stabilite nello art. 10 del regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, un collegio di tre sindaci, di cui uno nominato dalla Banca d'Italia, che presiede il collegio, e due dalla confraternita di Santa Croce quale ente fondatore.

I sindaci durano in carica tre anni fino all'approvazione del bilancio dell'ultimo anno del triennio, e sono rieleggibili.

In caso di mancanza, per qualsiasi motivo, di alcuno dei sindaci, il presidente deve subito informare l'ente che lo ha nominato affinchè questo provveda alla sua sostituzione.

Il nuovo eletto rimane in carica per il tempo che avrebbe dovuto rimanervi il suo predecessore.

Ai sindaci compete il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento delle loro funzioni e può essere loro corrisposto un emolumento da fissarsi all'inizio di ogni triennio dalla Banca d'Italia, su proposta del consiglio di amministrazione del Monte.

Art. 13.

Non possono far parte contemporaneamente del Collegio sindacale i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso, del direttore, funzionari ed impiegati dal Monte.

Si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dello art. 7.

Titolo V

DIRETTORE E PERSONALE

Art. 14.

Le funzioni di direttore sono esercitate a turno dai consiglieri, escluso il presidente e il vice presidente.

Il direttore esercita la sorveglianza sul personale e su tutte le operazioni del Monte per assicurarne il regolare svolgimento e riferisce al presidente qualsiasi eventuale manchevolezza che dovesse riscontrare, formulando le proposte che ritenesse necessarie per eliminarle.

Il turno di direttore verrà stabilito dal presidente a fine d'anno per l'anno successivo.

Al consigliere che esercita le funzioni di direttore potrà essere attribuita, compatibilmente con le possibilità di bilancio, una indennità nella misura indicata dal consiglio di amministrazione e approvata dalla Banca d'Italia.

Art. 15.

In appositi regolamenti organici verranno stabilite le attribuzioni, le responsabilità, gli stipendi e gli altri emolumenti del personale, nonchè la misura delle cauzioni e la loro natura, le graduatorie, le promozioni, le sanzioni disciplinari, il trattamento di quiescenza, e in genere, quanto possa riguardare diritti e doveri del personale medesimo.

Art. 16.

E' fatto divieto a tutto il personale di contrarre obbligazioni con il Monte, sia dirette che indirette.

Qualora un dipendente del Monte venisse ad assumere obbligazioni passive a seguito di successioni, donazioni o altre cause, il consiglio d'amministrazione dovrà fissare il termine per la estinzione dell'obbligazioni medesime, informandone la Banca d'Italia.

Titolo VI

PRESTITI SU PEGNO DI COSE MOBILI

Art. 17.

Sono accettati in pegno:

a) oggetti d'oro, d'argento e pietre preziose;

b) biancheria, attrezzi, strumenti, macchine, merci e metalli in genere, salvo le eccezioni stabilite nell'articolo seguente.

Art. 18.

Non possono essere costituiti in pegno gli oggetti fragili, corruttibili, facilmente infiammabili o esplodenti, i commestibili, i liquidi, gli arredi di vestiario o di equipaggiamento militari ed equiparati, gli abiti religiosi, i paramenti sacri, e gli oggetti di culto, e, in genere, le cose che l'amministrazione credesse di rifiutare nell'interesse del Monte, in ispecie quando si abbia fondato motivo di ritenere di illegittima provenienza le cose offerte in pegno.

Art. 19.

Gli oggetti costituiti in pegno debbono essere assicurati, a cura del Monte, contro i rischi dell'incendio e la caduta del fulmine, per un importo uguale al valore di stima ad essi attribuito all'atto della concessione del prestito, aumentato di un quarto.

Art. 20.

Le operazioni di prestito su pegno vengono effettuate mediante rilascio, al prestatario, di una polizza, la quale è un titolo al portatore anche se contenga l'indicazione di un nome.

Essa deve contenere, oltre a quanto è stabilito nell'art. 10 della legge 10 maggio 1938, n. 745, l'orario di servizio e la sede del Monte ove possono essere compiute le operazioni di pegno.

Nella polizza stessa devono, inoltre, essere riportate le norme contenute nel successivo art. 25, relative allo smarrimento, alla sottrazione o alla distruzione delle polizze di pegno, nonchè il testo dell'art. 31 della predetta legge e le altre disposizioni che fossero stabilite dalla Banca d'Italia.

Art. 21.

Ciascun prestito non può essere inferiore alle L. 2.000, nè superiore a L. 1.000.000. Per le sovvenzioni di importo superiore a L. 250.000 ma non a L. 500.000, dovrà ottenersi, caso per caso, l'autorizzazione del presidente.

Per le sovvenzioni di importo superiore a L. 500.000 sino ad un massimo di L. 1.000.000 dovrà ottenersi l'autorizzazione del consiglio di amministrazione.

Nel caso di insufficiente disponibilità di fondi avranno la precedenza i prestiti per somme minori.

Art. 22.

I prestiti su pegno non possono eccedere i quattro quinti del valore di stima fissato dal perito responsabile, quando trattasi di pegni di oggetti preziosi, e i due terzi del valore medesimo, quando trattasi di oggetti diversi.

Il pignorante ha la facoltà di chiedere, una sovvenzione per importo inferiore, ma non minore della metà di quello che potrebbe ottenere in base alla stima dell'oggetto in pegno.

La stima deve essere fatta in base al valore intrinseco commerciale degli oggetti offerti in pegno.

Art. 23.

La durata dei prestiti è stabilita in mesi 6.

La data di scadenza si rileva dalla polizza.

Possono essere concesse sino a tre rinnovazioni per i prestiti concessi su pegno di preziosi. La rinnovazione, sia totale che parziale, potrà essere concessa, previo pagamento degli interessi e degli accessori, la cui misura ed entità viene stabilita dal consiglio di amministrazione.

I prestiti possono essere estinti in qualunque tempo prima della scadenza col conseguente riscatto e ritiro degli oggetti costituiti in pegno.

Art. 24.

Il riscatto e la rinnovazione possono essere consentiti sino a quando gli oggetti costituiti in pegno non siano stati aggiudicati all'asta pubblica.

Art. 25.

In caso di distruzione, sottrazione o smarrimento delle polizze di pegno si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

Il consiglio di amministrazione, prescindendo dalla procedura giudiziale di annullamento, potrà autorizzare l'emissione di duplicati di polizza nei limiti stabiliti dalle suindicate disposizioni, e subordinatamente all'osservanza delle altre norme contenute nel regolamento del Monte.

La denuncia della perdita potrà farsi anche con lettera raccomandata.

Art. 26.

Il proprietario di cose rubate o smarrite, costituite in pegno e, parimenti, chiunque, per qualsiasi titolo, abbia diritti su cose costituite in pegno, per ottenere la restituzione deve rimborsare il Monte delle somme date a prestito, degli interessi ed accessori.

Quando le cose costituite in pegno sono sottoposte a sequestro in un procedimento penale, si applicano gli articoli 46 e 47 del regio decreto n. 1279/1939.

Art. 27.

Il Monte non risponde dei danni derivati agli oggetti dati in pegno da naturale deperimento o da difetti intrinsechi, palesi od occulti, anche se non segnalati in polizza; non risponde altresì della perdita totale o parziale degli oggetti stessi quando essa derivi da caso fortuito o da forza maggiore.

Nei casi di assicurazione obbligatoria contemplati nell'art. 19 o quando il Monte sia responsabile del danno derivato agli oggetti dati in pegno, la misura del risarcimento non può mai eccedere il valore di stima attribuito agli oggetti costituiti in pegno al momento della concessione del prestito, aumentato di un quarto, dedotto l'importo del credito del Monte, per capitale, interessi ed eventuali diritti accessori.

Art. 28.

I pegni non riscattati o rinnovati entro trenta giorni dalla scadenza del prestito sono venduti all'asta pubblica.

Le aste devono essere rese note mediante affissione di avviso nella sede del Monte e nella sala ove le aste devono svolgersi.

L'avviso deve rimanere esposto per almeno cinque giorni consecutivi precedenti l'inizio delle aste e fino al compimento delle aste medesime.

Esso deve indicare il luogo, il giorno e le ore dell'asta, nonchè l'elenco dei pegni posti in vendita, con l'indicazione dei rispettivi numeri di polizza.

Il consiglio di amministrazione può stabilire altre forme di pubblicità.

Art. 29.

Le aste debbono essere effettuate in locali, in giorni ed in ore che facilitino il concorso del pubblico.

La data delle aste e le modalità per gli incanti debbono essere stabilite nel regolamento interno.

Art. 30.

Gli oggetti sottoposti all'asta sono aggiudicati al miglior offerente. Possono essere ammesse offerte segrete.

Le offerte segrete debbono essere presentate prima dell'inizio delle aste e debbono essere aperte e rese pubbliche a gara orale ultimata prima della aggiudicazione degli oggetti cui le offerte stesse si riferiscono. A parità di cifra l'offerta segreta deve essere preferita all'ultima offerta orale. Fra due o più offerte segrete deve essere preferita quella presentata prima. Nel regolamento interno verranno stabilite altre norme atte a meglio disciplinare tale materia.

Nel caso previsto dall'art. 15 della legge 10 maggio 1938, n. 745, l'aggiudicazione al perito responsabile deve farsi dopo almeno due esperimenti d'asta.

Art. 31.

Alle aste indette dal Monte sono applicabili gli articoli 353 e 354 del codice penale. Il testo di questi articoli deve essere affisso nei locali in cui si svolgono le aste.

Art. 32.

Il consiglio di amministrazione può affidare ad un consigliere, al direttore o ad un funzionario del Monte l'incarico di dirigere le aste, qualora queste non vengono dirette dal presidente.

Le vendite debbono essere registrate su apposito libro mediante indicazione del numero di polizza, del nome dell'acquirente e del prezzo di aggiudicazione.

Art. 33.

Il Monte non risponde dei difetti, sia palesi che occulti, degli oggetti deliberati a favore di terzi, nè del loro peso, misura e qualità, quando il reclamo non sia fatto al momento della consegna degli oggetti stessi.

Art. 34.

Se il prezzo ricavato dalla vendita eccede il credito del Monte per capitale, interessi ed accessori, la somma residuale rimane a disposizione del portatore della polizza per la durata di un quinquennio, senza decorrenza di interessi. Trascorso questo termine è devoluta al Monte in aumento del patrimonio.

Titolo VII

OPERAZIONI VARIE

Art. 35.

Le somme esuberanti in relazione all'attività che il Monte deve svolgere, possono essere impiegate nelle seguenti operazioni:

a) acquisto di titoli di Stato, o garantiti dallo Stato, o a questi per legge equiparati, o di cartelle fondiarie;

b) acquisto di immobili nei casi e con le limitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni;

c) anticipazioni su titoli di cui alla lettera *a*) di questo articolo;

d) mutui ipotecari;

e) anticipazioni ad impiegati e salariati delle pubbliche amministrazioni contro cessione del quinto dello stipendio o salario con le garanzie stabilite dalle leggi in vigore;

f) depositi in conto corrente presso la Cassa di risparmio postale, l'istituto di emissione, istituti di credito di diritto pubblico, banche d'interesse nazionale, casse di risparmio ordinarie e monti di credito su pegno di prima categoria.

Art. 36.

Per le anticipazioni sopra i titoli di cui alla lettera *c*) dello articolo precedente, verrà applicato, sul valore di borsa dei titoli nel giorno dell'operazione, uno scarto nella misura stabilita dal consiglio.

Tale scarto non potrà essere in alcun caso inferiore al 20 %.

Le anticipazioni non possono essere concesse per un periodo superiore ai sei mesi, ma possono essere rinnovate.

Qualora nel corso dell'operazione il valore dei titoli diminuisca di almeno un decimo rispetto a quello che era al momento del contratto, il debitore dovrà, entro dieci giorni dallo avviso che gli sarà dato con lettera raccomandata all'ultimo domicilio eletto, rimborsare una parte proporzionale dell'anticipazione oppure fornire un adeguato supplemento di garanzia.

Nel caso in cui alla scadenza dell'anticipazione o del termine dei dieci giorni dato con l'avviso di cui sopra, il debitore non adempia ai suoi obblighi, il Monte, senza altra formalità, potrà procedere, a norma di legge, alla vendita totale o parziale dei titoli avvalendosi di un agente di cambio o di un notaio o di un ufficiale giudiziario.

Dal prezzo ricavato dalla vendita il Monte preleverà il suo credito per capitale, interessi e spese e verserà il residuo eventuale in un libretto a risparmio che terrà a disposizione dello avente diritto.

Il Monte agirà, invece, per il recupero della differenza quando il prezzo ricavato dalla vendita risultasse insufficiente a ricoprire il suo credito.

I titoli dati in garanzia, garantiscono qualsiasi ragione o diritto che, nei confronti della persona o ditta che ha costituito il pegno, spetti al Monte anche in dipendenza di altre operazioni.

L'istituto s'intende esonerato da ogni obbligo di verificare le estrazioni dei titoli offerti in garanzia.

Art. 37.

I mutui ipotecari debbono essere garantiti da ipoteca di primo grado sopra immobili situati nella zona d'azione del Monte, che abbiano un valore cauzionale almeno doppio della somma da concedere in prestito e siano capaci di produrre un reddito dal Monte stesso riconosciuto certo e durevole per tutta la durata dell'operazione.

Le perizie devono essere redatte da periti di fiducia del Monte.

I fabbricati dati in ipoteca debbono essere assicurati contro l'incendio e la caduta del fulmine presso compagnie benviste al Monte, e nella relativa polizza deve inserirsi la clausola di beneficio a favore del Monte stesso in caso di sinistro.

I mutui ipotecari dovranno essere rimborsati mediante rate fisse di ammortamento annuale o semestrale in un periodo massimo di 10 anni. Eccezionalmente potrà essere consentito il rimborso di mutui ipotecari in unica soluzione: in questo caso la durata non potrà superare i 5 (cinque) anni ed il mutuatario, dovrà regolare semestralmente gli interessi, pena la decadenza del beneficio del termine.

Le somme da impiegarsi nelle operazioni di cui al presente articolo non dovranno eccedere complessivamente il 15 % del patrimonio del Monte.

Art. 38.

Il Monte potrà ricevere, a titolo di custodia semplice, depositi di titoli di credito e oggetti preziosi, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento interno.

Il Monte risponde degli oggetti depositati, salvo i casi di forza maggiore e non oltre il valore dichiarato ed accertato dal Monte stesso all'atto della costituzione del deposito.

Art. 39.

Il Monte può contrarre anticipazioni passive, nonchè mutui con le formalità di cui agli articoli 18 e seguenti della legge 10 maggio 1938, n. 745.

Titolo VIII

BILANCIO ED UTILI

Art. 40.

L'esercizio annuale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 1° bimestre di ciascun anno, il direttore presenta al consiglio di amministrazione il rendiconto circostanziato della annata precedente.

Il consiglio approva il bilancio entro il mese successivo ed assegna i nove decimi degli utili dell'esercizio all'aumento del patrimonio del Monte e non oltre un decimo dell'utile stesso ad erogazioni per scopi di beneficienza, assistenza ed utilità pubblica, con particolare riguardo al disimpegno gratuito di oggetti impegnati dai poveri.

Art. 41.

Ad ogni effetto di legge si intende che i debitori del Monte hanno eletto domicilio presso la sede del Monte in Ivrea, via Arduino, 19.

Art. 42.

Il presente statuto sostituisce tutte le disposizioni statutarie precedentemente in vigore.

Art. 43.

Tutte le modificazioni al presente statuto deliberate dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 8 dello stesso dovranno essere comunicate all'organo di vigilanza entro un mese dalla data della deliberazione per la regolare approvazione governativa.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

(63)

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1975.

Modificazione alla denominazione e alla sede della società « Eurofiduciaria S.p.a. », in Roma, autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Visto il decreto interministeriale 25 marzo 1969, con il quale la « Società fiduciaria gestioni patrimoniali e revisioni aziendali - FI.GE.RE.A. - S.p.a. », con sede in Roma, è stata autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione ai sensi delle citate norme;

Visto il decreto interministeriale 31 marzo 1971, con il quale è stata modificata la denominazione sociale suindicata in « Eurofiduciaria S.p.a. », con sede in Roma;

Viste la deliberazione del 12 febbraio 1971, adottata nelle forme di legge, con la quale l'assemblea dei soci ha successivamente modificato la denominazione sociale in « Europrogramme fiduciaria S.p.a. », e ha trasferito la sede in Milano, nonchè la successiva comunicazione-istanza del 25 giugno 1975;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società medesima;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla variazione suindicata della denominazione e della sede sociale;

Decreta:

La denominazione e la sede sociale della società « Eurofiduciaria S.p.a. », con sede in Roma, sono modificate in « Europrogramme fiduciaria S.p.a. », con sede in Milano.

A decorrere dalla data del presente decreto, l'autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, accordata con i precedenti decreti 25 marzo 1969 e 31 marzo 1971, si intende riferita a quest'ultima denominazione, salva la continuità a tutti gli effetti delle operazioni anteriormente compiute dalla società medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 dicembre 1975

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

(11621)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1975.

Autorizzazione alla Banca popolare di Cesena, società cooperativa a responsabilità limitata, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio al territorio di alcuni comuni in provincia di Forlì.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti i propri decreti in data 10 novembre 1949, 7 marzo 1956, 21 gennaio 1963 e 27 ottobre 1972, con i quali la Banca popolare di Cesena, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Cesena (Forlì), è stata autorizzata a compiere, nelle località in essi indicate, le operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento;

Vista la domanda presentata dalla Banca stessa;

Viste le deliberazioni adottate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in data 9 agosto 1962 e 27 novembre 1970;

Considerato che la Banca d'Italia, nell'ambito delle competenze attribuitele dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ha accertato l'esistenza di particolari esigenze economiche e creditizie di carattere locale, di cui alla suddetta delibera 27 novembre 1970;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca popolare di Cesena, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Cesena (Forlì), con i propri decreti 10 novembre 1949, 7 marzo 1956, 21 gennaio 1963 e 27 ottobre 1972 di che in premessa, è estesa al territorio dei comuni di Borghi, Coriano, Forlì, Galeata, Gatteo, Montescudo, Montiano, Portico e San Benedetto, Premilcuore, Riccione, Roncofreddo, Sarsina, Torriana, Tredozio, Verghereto e Verucchio in provincia di Forlì.

Oltre che nei casi previsti dagli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione e quelle citate in premessa potranno essere revocate, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca popolare di Cesena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1975

Il Ministro: COLOMBO

(296)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1976.

Costituzione del comitato nazionale per la celebrazione del centenario della nascita del Brunelleschi.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Considerato che nel 1977 ricorre il centenario della nascita del Brunelleschi;

Ritenuta l'opportunità di costituire un apposito comitato nazionale per la celebrazione di tale ricorrenza;

Decreta:

Art. 1.

E' costituito in Roma, presso la sede del Ministero per i beni culturali e ambientali, con il compito di promuovere ogni possibile manifestazione celebrativa e di valorizzazione dell'arte brunelleschiana, un comitato nazionale.

Art. 2.

Il comitato nazionale è composto come segue:

il presidente della regione Toscana;
l'assessore alla cultura della regione toscana;
il presidente della provincia di Firenze;
il sindaco di Firenze;
l'assessore alla cultura, belle arti, turismo e istruzione del comune di Firenze;
il direttore generale delle antichità e belle arti;
il direttore generale delle accademie e biblioteche;
il direttore generale degli archivi di Stato;
il vice-presidente del Consiglio superiore delle antichità e belle arti;
il presidente della seconda sezione del Consiglio superiore delle antichità e belle arti;
il preside della facoltà di architettura dell'Università di Firenze;
il direttore dell'istituto di storia dell'architettura dell'Università di Firenze;
il direttore dell'istituto del restauro dei monumenti di Firenze;
il direttore dell'istituto di storia dell'arte di Firenze;
il presidente dell'opera del duomo di Firenze;
il presidente dell'istituto del rinascimento;
il soprintendente ai monumenti di Firenze;
il soprintendente archivistico della Toscana;
il direttore dell'archivio di Stato di Firenze;
il dott. Giovanni Antonelli, consigliere ministeriale.

Art. 3.

Il comitato, in relazione alle specifiche esigenze o iniziative da adottare, si avvarrà della collaborazione dei seguenti esperti:

Eugenio Battisti;
Leonardo Benevolo;
Pier Luigi Cervellati;
Eugenio Garin;
Eugenio Luporini;
Gaetano Miarelli Mariani;
Bruno Zevi;
Ludovico Zorzi;
André Chastel;
Ludwig Heidenreich;
Howard Saalmann.

Art. 4.

La segreteria del comitato avrà sede nei locali del Ministero per i beni culturali e ambientali, in via del Collegio Romano n. 27.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1976

Il Ministro: SPADOLINI

(458)

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1976.

Nomina dei revisori ufficiali dei conti per la prima sessione dell'anno 1974.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 11 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517;

Viste le proposte avanzate per la prima sessione ordinaria del 1974 dalla commissione centrale, istituita a norma dello stesso art. 11;

Decreta:

Sono nominati revisori ufficiali dei conti gli aspiranti di cui all'allegato elenco.

Roma, addì 9 gennaio 1976

Il Ministro: REALE

ELENCO NOMINATIVO DEI REVISORI UFFICIALI DEI CONTI RELATIVO ALLA 1ª SESSIONE 1974

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Albo professionale di iscrizione
1	Abbate Alberto	8-11-1928	Napoli	Napoli	Dottori commercialisti
2	Abrami Licio	19-10-1931	Trieste	Trieste	Non iscritto
3	Acella Cataldo	15- 3-1925	Corato	Corato	Ragionieri
4	Ajello Giulio	3- 5-1922	Genova-Pegli	Roma	Ragionieri
5	Alberti Ultimio	7-10-1920	Pietrasanta	Pietrasanta	Ragionieri
6	Alessi Nicola	10-10-1941	Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	Dottori commercialisti
7	Alioto Francesco	27-10-1928	Patti	Roma	Dottori commercialisti
8	Amato Antonio	8- 3-1939	Ravello	Napoli	Dottori commercialisti
9	Anceschi Danilo	16- 8-1927	Suzzara	Mantova	Ragionieri
10	Antonucci Giovanni	19-11-1928	Bitetto	Bari	Giornalisti (El. pubblicisti)
11	Arcioni Alessandro	22-11-1939	Milano	Milano	Dottori commercialisti
12	Arena Filippo	17-10-1919	Milano	Milano	Dottori commercialisti
13	Arlati Corrado	4- 6-1943	Gorgonzola	Milano	Ragionieri
14	Attanasio Giuseppe	4- 5-1930	Castrovillari	Castrovillari	Dottori commercialisti
15	Attolico Giuseppe	7- 3-1926	Bari	Roma	Avvocati
16	Avignolo Giuseppe	27- 7-1938	Acqui Terme	Acqui Terme	Dottori commercialisti e ragionieri
17	Bacchichetto Giovanni	14-11-1930	Mareno di Piave	Bolzano	Ragionieri
18	Bagnaschi Cesara	14- 2-1923	Branzi	Milano	Non iscritto
19	Baldeschi Nino	6-11-1919	Urbino	Urbino	Avvocati
20	Baldin Giuseppe	25- 1-1939	Vicenza	Bassano del Grappa	Dottori commercialisti
21	Baldini Biancamaria	29- 5-1932	Milano	Milano	Ragionieri
22	Bartolomei Corsi Maurizio	25- 3-1939	Sansepolcro	Arezzo	Ragionieri
23	Bartolozzi Roberto	10- 6-1919	Prato	Cuneo	Dottori comm. (El. spec.)
24	Basile Michele Cesare	4- 3-1928	Modica	Verbania	Dottori commercialisti
25	Bassi Enrico	26-10-1944	Trapani	Trapani	Dottori commercialisti
26	Bavastro Gino	21- 7-1919	Livorno	Varese	Non iscritto
27	Belardinelli Enrico	30- 1-1937	Roma	Roma	Non iscritto
28	Belluzzi Omero	26- 4-1935	Sermide	Imola	Dottori commercialisti
29	Benciolini Giovanni	14- 3-1931	Verona	Verona	Ragionieri
30	Bernes Paolo	28- 8-1920	Visignano d'Istria	Trieste	Non iscritto
31	Bertolini Luigi	19- 3-1939	Ostiglia	Mantova	Dottori commercialisti
32	Bertuccio Osvino	11- 4-1919	Sestri Ponente	Verona	Dottori commercialisti
33	Binaglia Giancarlo	23-10-1936	Città della Pieve	Chiusi	Ragionieri
34	Bocca Giancarlo	30- 6-1931	Genova	Basaluzzo	Non iscritto
35	Boggiano Evasio Giovanni Battista	7- 3-1916	Casale Monferrato	Chiavari	Avvocati
36	Bonanno Roberto	24- 9-1934	Livorno	Milano	Dottori commercialisti
37	Bonomo Giorgio	29- 6-1913	Modica	Ragusa	Dottori commercialisti
38	Bortoluzzi Aurelio	18- 9-1925	Appignano	Loreto	Ragionieri
39	Bottari Giuseppe	24- 8-1915	Milano	Milano	Dottori comm. (El. spec.)
40	Bottoni Obes	5- 4-1920	Portomaggiore	Novara	Ragionieri
41	Braconi Paolo	10- 2-1937	Siena	Siena	Ragionieri

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Albo professionale di iscrizione
42	Bredice Claudio Giovanni	7- 7-1937	Casalvecchio di Puglia	Roma	Dottori commercialisti
43	Bricchi Stefano	5- 5-1949	Milano	Milano	Ragionieri
44	Briolini Carlo	3- 2-1938	Schio	Pescara	Dottori commercialisti
45	Brocco Aldo	30-12-1938	Milano	Premeno	Ragionieri
46	Brugnoli Domenico	12- 5-1921	Ronciglione	Roma	Ragionieri
47	Bruschi Roberto	12- 9-1934	Arezzo	Arezzo	Dottori commercialisti
48	Buchignani Romeo	17- 5-1942	Lucca	Lucca	Ragionieri
49	Bulleri Fabrizio	25- 8-1933	Feltre	Sanremo	Dottori commercialisti
50	Buongiorno Bruno	21- 4-1933	Roma	Roma	Non iscritto
51	Cacace Guido	16- 6-1900	Caltanissetta	Roma	Ragionieri
52	Caffa Giorgio	24-11-1921	Genova	Genova	Non iscritto
53	Cambria Flaminio	17- 8-1911	Milazzo	Milano	Non iscritto
54	Campi Pier Angelo	30- 8-1942	Milano	Segrate	Dottori commercialisti
55	Candiotto Gianfranco	13-10-1939	Mestre	Mestre	Dottori commercialisti
56	Cantaluppi Angelo	23-12-1941	Alessandria	Alessandria	Dottori commercialisti
57	Capolino Libero	7- 5-1923	Eboli	Teramo	Non iscritto
58	Cappellano Andrea	22- 3-1907	Monaco Principato	Torino	Non iscritto
59	Caprotti Pietro	21-11-1918	Lucca	La Spezia	Dottori commercialisti
60	Capuzzo Giorgio	9- 9-1937	Pressana	Colonia Veneta	Dottori commercialisti
61	Caramelli Mario	27- 1-1937	Mondovì	Pamparato	Non iscritto
62	Carli Pierandrea	30- 3-1935	Pisa	Vicenza	Non iscritto
63	Carraro Mario	17- 5-1911	Spello	Petrignano d'Assisi	Avvocati
64	Carrea Adamo	23- 1-1926	Gavi	Genova	Ragionieri
65	Castelli Efrem	2- 9-1906	Oggiono	Lecco	Non iscritto
66	Castenetto Marilena	13-10-1944	Cassacco	Udine	Ragionieri
67	Catalano Carlo	18- 4-1920	Roma	Orvieto	Dottori commercialisti
68	Cazzaniga Carlantonio	19-12-1947	Milano	Milano	Dottori commercialisti
69	Cazzella Fortunato	9-11-1911	Roma	Roma	Avvocati
70	Cecchi Mario	19- 4-1934	Siena	Siena	Ragionieri
71	Ceci Giancarlo	24- 5-1941	Vignola	Vignola	Ragionieri
72	Cela Antonio	19-11-1937	Sant'Agata di Puglia	Milano	Ragionieri
73	Cerati Secondo	18- 9-1937	Cuneo	Cuneo	Dottori commercialisti
74	Cereghini Sandro	26- 6-1942	Como	Como	Ragionieri
75	Cerulli Tommaso	8- 7-1943	Serre di Rapolano	Orbetello	Ragionieri
76	Chiancone Pietro	10-11-1910	Canosa di Puglia	Venezia	Non iscritto
77	Ciccaglione Michele	21- 8-1929	Riccia	Roma	Ragionieri
78	Ciccolella Antonio	27-10-1925	Trieste	Brindisi	Dottori commercialisti
79	Cini Uldano Olindo	11-11-1934	Castiglione della Pescaia	Follonica	Ragionieri
80	Coaccioli Federico .	13-11-1918	Terni	Perugia	Non iscritto
81	Colzi Francesco . . .	17- 5-1939	Viareggio	Piano del Quercione	Dottori commercialisti
82	Conti Giulio	7- 9-1937	Carrara	Avenza	Dottori commercialisti

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Albo professionale di iscrizione
83	Corneli Gaetano	27-11-1936	Pescara	Milano	Ragionieri
84	Costa Francesco	17-11-1931	La Spezia	Cagliari	Non iscritto
85	Cottica Corrado	24- 1-1936	Tirano	Sondrio	Dottori commercialisti
86	Covre Ermido	17- 4-1935	Brugnera	Maron di Brugnera	Dottori commercialisti
87	Cozzi Bianca Maria	6- 3-1940	Milano	Milano	Avvocati
88	Cristallini Amilcare	2- 5-1907	Montefano	Osimo	Non iscritto
89	Cucinella Adolfo	7- 2-1943	Roma	Roma	Dottori commercialisti
90	D'Alterio Paolo	24- 4-1920	Melito	Roma	Non iscritto
91	D'Ancona Antonio	12-12-1930	Pantelleria	Livorno	Dottori commercialisti (Elenco speciale)
92	Danelutto Fabio	5- 7-1926	Chiusaforte	Udine	Ragionieri
93	Dassù Adelio	21- 7-1923	Milano	Firenze	Non iscritto
94	De Crignis Primo	28-12-1923	Tolmezzo	Tolmezzo	Ragionieri
95	De Giorgi Aldo	12- 5-1941	Bogliasco	Bogliasco	Dottori commercialisti
96	De Gobbi Mario	9- 3-1921	Mestre	Mestre	Non iscritto
97	De Gregorio Luigi	24- 1-1936	San Biase	Roma	Ragionieri
98	Del Grosso Mario	15- 5-1915	Grottaminarda	Roma	Non iscritto
99	Dellepiane Alessandro	1- 3-1902	Vercelli	Verbania	Dottori commercialisti
100	Del Popolo Dante	24- 3-1914	Roma	Roma	Dottori commercialisti (Elenco speciale)
101	Denoyer Guido	15- 6-1933	Torino	Torino	Non iscritto
102	de Vuono Francesco	21- 7-1919	Aprigliano	Milano	Avvocati
103	Di Bona Alessandro	1-12-1923	Roma	Roma	Dottori commercialisti
104	Di Colo Ugo	17- 7-1911	Pisa	Pisa	Ragionieri
105	Di Giulio Antonio	9-10-1928	Pisticci	Roma	Non iscritto
106	Di Matteo Giancarlo	13- 4-1939	Roma	Roma	Ragionieri
107	Faccini Michele	10-10-1941	S. Stino di Livenza	S. Sisto di Livenza	Non iscritto
108	Fagnola Marco	3- 7-1925	Bra	Bra	Non iscritto
109	Fanti Gualtiero	1- 6-1941	Ravenna	Ravenna	Ragionieri
110	Fantozzi Mario	14- 1-1911	Fondi	Ascoli Piceno	Dottori commercialisti
111	Fantozzi Raffaele Emilio	5- 2-1914	Manensec Kaltbach (Svizzera)	Pino Torinese	Ragionieri
112	Fatello Giorgio	1- 4-1921	Roma	Roma	Non iscritto
113	Faussone Oreste	21-11-1934	Napoli	Napoli	Dottori commercialisti
114	Favino Potito	27- 4-1934	Ascoli Satriano	Milano	Ragionieri
115	Ferrari Armando	2-10-1926	Castelvetro	Modena	Ragionieri
116	Ferrari Nazzareno	9-12-1935	S. Benedetto del Tronto	Roma	Ragionieri
117	Ferraris Augusto	10-12-1937	Biella	Biella	Dottori commercialisti
118	Ferrigni Francesco	1- 8-1940	Bari	Bari	Dottori commercialisti
119	Filangieri Guglielmo	30-12-1928	Roma	Roma	Ragionieri
120	Fileppo Giancarlo	26- 5-1936	Adorno Micca	Adorno Micca	Ragionieri
121	Filipponi Giuseppe	4-10-1938	Udine	Udine	Dottori commercialisti
122	Florian Carlo	2- 7-1914	La Spezia	La Spezia	Ragionieri (Elenco speciale)

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Albo professionale di iscrizione
123	Fontanella Roberto	23- 2-1928	Afragola	Casoria	Ragionieri
124	Franchi Gino	28- 5-1921	Roma	Roma	Ragionieri
125	Franci Sergio	4- 2-1923	Empoli	Siena	Ragionieri
126	Frassineti Cesare	6- 7-1925	Roma	Roma	Non iscritto
127	Freschi Gino	2-12-1929	Tavagnacco	Udine	Ragionieri
128	Frova Antonio Mario	9- 6-1941	Venezia	Monza	Non iscritto
129	Gaia Luigi	30-10-1941	Coriano	Rimini	Ragionieri
130	Galignani Andrea	10-12-1938	Palazzolo sull'Oglio	Palazzolo sull'Oglio	Dottori commercialisti
131	Gallina Gianluigi	4- 1-1935	Treviso	Treviso	Avvocati
132	Gandolfi Ivanno	25- 9-1930	Cadelbosco Sopra	Reggio Emilia	Ragionieri
133	Gardelli Arduino	22- 5-1935	Forlì	Forlì	Dottori commercialisti
134	Gargano Alfredo	28- 3-1936	Napoli	Napoli	Ragionieri
135	Gatteschi Giancarlo	17- 7-1922	Pontassieve	Genova	Non iscritto
136	Gelai Luciano	21-12-1943	Valdagno	Valdagno	Consulenti del lavoro
137	Ghermandi Luigi	27- 4-1947	Bologna	Bologna	Ragionieri
138	Giacomini Michelino	7- 8-1913	Antegnate	Milano	Non iscritto
139	Gianquinto Mariano	6-12-1917	Trapani	Milano	Non iscritto
140	Giarlotta Giuseppe	16- 1-1933	Catania	Catania	Dottori commercialisti
141	Giavi Raimondo	13-10-1907	Capo Sele	Cortina d'Ampezzo	Non iscritto
142	Ginnasi Mario	3-12-1911	Ronciglione	Milano	Ingegneri
143	Giolla Paolo	28- 6-1942	Milano	Milano	Dottori commercialisti
144	Giorgio Vito	11- 2-1929	Acquaviva delle Fonti	Acquaviva delle Fonti	Avvocati
145	Giovannacci Walter	19- 1-1935	Fossano	Fossano	Dottori commercialisti
146	Girelli Angelo	6- 7-1929	Virgilio	Mantova	Ragionieri
147	Giustozzi Marcello	4- 3-1922	Foligno	Foligno	Ragionieri
148	Godoli Maurizio	4- 6-1941	Forlì	Bologna	Ragionieri
149	Grandicelli Giuseppe	1- 5-1944	Roma	Roma	Ragionieri
150	Greco Angelo	15- 8-1936	Como	Como	Dottori commercialisti
151	Greco Renato	7- 1-1925	Brescia	Brescia	Ragionieri
152	Grignaffini Giovanni	10- 9-1937	Milano	Milano	Non iscritto
153	Gritti Giovanni	11- 5-1913	Bergamo	Bergamo	Non iscritto
154	Guagliani Aldo	29- 8-1931	Fiumefreddo Bruzio	Ostuni	Avvocati
155	Guiggi Gino	21- 7-1900	Livorno	Pisa	Dottori commercialisti
156	Guzzardi Clemente	2-12-1915	Mottola	Roma	Dottori commercialisti (Elenco speciale)
157	Lai Filippo	25-12-1925	Milano	Mantova	Ragionieri e Dottori commercialisti
158	Lallini Grimoaldo	13- 5-1919	Pontecorvo	Roma	Dottori commercialisti
159	Lanza Giovanni	17-11-1942	Venezia	Venezia	Ragionieri e Consulenti del lavoro
160	Lo Bianco Matteo	5- 2-1932	Palermo	Palermo	Non iscritto
161	Lo Martire Orazio	10- 9-1911	Gagliano del Capo	Ostuni	Non iscritto
162	Longoni Francesco Giuseppe	5- 5-1941	Monza	Monza	Ragionieri

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Albo professionale di iscrizione
163	Lorenzini Gino	12- 4-1924	Fossano	Perugia	Dottori commercialisti
164	Lucchesi Livio	7- 7-1916	Bagni di Lucca	Bagni di Lucca	Ragionieri
165	Luciani Roberto	23- 2-1914	Roma	Roma	Avvocati
166	Lugetti Dino	1-12-1911	Livorno	Livorno	Non iscritto
167	Lupis Stefano	23- 6-1945	Roma	Roma	Procuratori legali
168	Magnani Silvio	22- 7-1905	Magnacavallo	Lecco	Non iscritto
169	Maywald Aldo	5- 7-1923	Pisa	Pisa	Dottori commercialisti (Elenco speciale)
170	Malpezzi Luciano	28- 4-1943	Alassio	Alassio	Dottori commercialisti
171	Mandolesi Luigi	21- 6-1943	Roma	Roma	Ragionieri
172	Mansi Antonio	8- 9-1929	Ampezzo	Tolmezzo	Avvocati
173	Marcias Paolo	10-10-1935	Cagliari	Cagliari	Dottori commercialisti
174	Mariani Giuseppe	5-11-1925	Onano	Roma	Non iscritto
175	Mariani Mario	8-12-1928	Roma	Roma	Non iscritto
176	Marinelli Giuseppe	17- 1-1941	Perugia	Perugia	Dottori commercialisti
177	Marzi Ilio	31- 7-1923	Siena	Siena	Non iscritto
178	Mascellaro Rosario	1- 7-1912	Palermo	Palermo	Non iscritto
179	Massa Vittorio	27- 6-1917	Genova-Quinto	Genova	Dottori commercialisti
180	Massi Giuseppe	22- 4-1918	Roma	Roma	Non iscritto
181	Mattioli Gianfranco	9- 1-1941	Reggio Emilia	Rubiera	Ragionieri
182	Mazzarini Ubaldo	19- 5-1928	Iesi	Roma	Dottori commercialisti
183	Mazzi Marco	24- 1-1944	Milano	Milano	Dottori commercialisti
184	Mazzotti Vincenzo	8- 2-1944	Crema	Crema	Dottori commercialisti
185	Meda Paolo	22-10-1937	Desio	Desio	Ragionieri
186	Medici Michele	29- 8-1934	Reggio Calabria	Reggio Calabria	Dottori commercialisti
187	Menesatti Umberto	25- 7-1922	Sondrio	Sondrio	Non iscritto
188	Meozzi Augusto	2- 7-1939	Firenze	Pistoia	Non iscritto
189	Merighi Giorgio	24- 4-1933	Agordo	Verona	Dottori commercialisti
190	Merlo Luigi Italo Marziano	4- 3-1917	Acqui Terme	Acqui Terme	Non iscritto
191	Mezzacappa Francesco	24- 2-1942	Monacilioni	Cassino	Ragionieri
192	Migliorini Mario	3- 5-1916	Genova	Genova	Non iscritto
193	Minozzi Enrico	9- 4-1937	Carrara	Avenza	Ragionieri
194	Moncada Guglielmo	11- 2-1933	Palermo	Palermo	Ragionieri
195	Montini Antonio	7-12-1937	Vinchiaturo	Genova	Ragionieri
196	Mora Armando	16- 6-1909	Parma	Parma	Ragionieri
197	Mosca Ugo	8- 4-1937	Biella	Biella	Dottori commercialisti
198	Munna Giuseppe	28- 1-1915	Palermo	Genova-Nervi	Dottori commercialisti (Elenco speciale)
199	Nardi Mariagrazia	17- 5-1943	Mantova	Mantova	Procuratori legali
200	Nardi Roberto	12-10-1940	Mantova	Mantova	Procuratori legali
201	Naro Ernesto	16-10-1933	S. Cataldo	Milano	Dottori commercialisti
202	Natale Pasquale	9- 9-1926	Casagiove	Porto S. Giorgio	Ragionieri
203	Natoni Luciano	21-11-1917	Firenze	Roma	Non iscritto
204	Nefri Nicolò	11-10-1928	Savona	Milano	Dottori commercialisti

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Albo professionale di iscrizione
205	Nenci Aldo	3- 5-1928	Bagno di Ripoli	Firenze	Dottori commercialisti
206	Nicolini Angelo	5- 2-1911	Milano	La Spezia	Ragionieri (Elenco speciale)
207	Noferi Oberdan	1- 4-1935	Montevarchi	Montevarchi	Ragionieri
208	Nuzzo Luigi	5- 3-1937	Galatone	Galatone	Dottori commercialisti
209	Oppicelli Giancarlo Luigi	17- 6-1936	Genova	Genova	Dottori commercialisti
210	Orlandi Silvano	15- 5-1939	Viareggio	Viareggio	Dottori commercialisti
211	Pallavicini Erminio	1- 3-1918	Cesano Maderno	Cesano Maderno	Non iscritto
212	Palmiotti Luciano	4- 6-1914	Barletta	Roma	Non iscritto
213	Palombella Tiberio	7- 7-1924	Terlizzi	Roma	Non iscritto
214	Pancamo Giorgio	12- 2-1937	Agrigento	Agrigento	Geologi
215	Panetta Marcello	8- 8-1938	Napoli	Napoli	Dottori commercialisti
216	Panzini Emilio	27- 3-1939	Ancona	Ancona	Non iscritto
217	Paticchio Francesco	1-11-1941	Addis Abeba	Trieste	Dottori commercialisti
218	Patti Salvatore	25-11-1933	Palermo	Palermo	Dottori commercialisti
219	Pelanda Fabrizio	7- 5-1942	Milano	Milano	Dottori commercialisti
220	Pellicone Matteo	11- 1-1935	Reggio Calabria	Roma	Dottori commercialisti
221	Pennestrì Antonio	21- 5-1941	Lecce	Como	Ragionieri
222	Pennone Fernando	4- 8-1939	Senigallia	Milano	Ragionieri
223	Perla Enrico	2- 9-1914	Torino	Torino	Dottori commercialisti
224	Perroni Aldo	16- 2-1917	Barranco (Perù)	Genova	Non iscritto
225	Pesaresi Gianfranco	13- 7-1937	Ancona	Ancona	Dottori commercialisti
226	Pezzetti Giovanni	13-10-1936	Milano	Milano	Non iscritto
227	Pianezzola Franco Giovanni	18- 7-1938	Bassano del Grappa	Bassano del Grappa	Dottori commercialisti
228	Piattelli Roberto	1- 4-1918	Roma	Roma	Ragionieri
229	Piazza Feliciano	13- 3-1937	Brisighella	Milano	Non iscritto
230	Piedilato Vitantonio	1- 7-1925	Avigliano	Messina	Non iscritto
231	Pirini Agostino Bruno	20- 8-1939	Cesena	Cesena	Ragionieri
232	Pistone Antonio	10-12-1939	Nola	Napoli	Procuratori legali
233	Pizzichelli Francesco	22- 9-1932	Napoli	Roma	Dottori commercialisti
234	Polidori Filippo Sebastiano	24- 1-1943	Limbiate	Milano	Dottori commercialisti
235	Porta Angelo	20- 1-1938	Erba	Erba	Ragionieri
236	Preti Giovanni	1- 8-1917	S. Agostino	Ferrara	Non iscritto
237	Procopi Giampietro	28- 6-1941	Cismon del Grappa	Bassano del Grappa	Dottori commercialisti
238	Quadri Mario	27- 1-1928	Montepulciano	Roma	Ragionieri
239	Quaratino Luigi	1- 1-1922	Taranto	Roma	Non iscritto
240	Quiriconi Bruno	23- 6-1935	Uzzano	Buggiano	Ragionieri
241	Ranieri Licio	1- 4-1916	Chieti	Forlì	Non iscritto
242	Rapetti Agostino	5- 2-1914	Genova	Genova	Non iscritto
243	Reale Andrea	12-12-1941	Sorrento	Sorrento	Ragionieri
244	Ribotta Francesco	17- 3-1933	Saluzzo	Saluzzo	Non iscritto
245	Rinaldi Gian Luigi	16- 7-1928	Boschi Sant'Anna	Verona	Non iscritto
246	Rosati Bruno	27- 2-1915	Piacenza	Sarzana	Non iscritto

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Albo professionale di iscrizione
247	Rossetti Adelmo	12- 8-1922	Milano	Milano	Dottori commercialisti
248	Rossi Alessandro	26- 1-1927	Gallarate	Gallarate	Non iscritto
249	Rossi Pier Luigi	26- 1-1938	Torino	Torino	Dottori commercialisti
250	Rovelli Giorgio	24- 8-1925	Parma	Parma	Non iscritto
251	Russomanno Anna	15-12-1934	Forlì	Bologna	Dottori commercialisti
252	Sabatino Pietro	2- 4-1920	Napoli	Salerno	Non iscritto
253	Salvaggio Giuseppe	10- 4-1935	Ferrara	Rovigo	Dottori commercialisti
254	Sanesi Paolo Giovacchino	7-10-1940	Prato	Prato	Dottori commercialisti
255	Sanguinazzi Silvio	16- 6-1933	Alessandria d'Egitto	Genova	Non iscritto
256	Sani Vincenzo	11- 6-1931	Treviso	Reggio Emilia	Farmacisti
257	Sanna Renzo	3- 8-1935	Pradamano	Udine	Ragionieri
258	Santini Silvia	1- 4-1943	Acqui	Milano	Dottori commercialisti
259	Santoro Antonino	2- 3-1912	Palermo	Roma	Non iscritto
260	Santoro Arnaldo	4- 7-1919	Palermo	Palermo	Non iscritto
261	Sarti Alberto	1- 4-1938	Bologna	Bologna	Ragionieri
262	Scarpa Vincenzo	2- 5-1932	Napoli	Roma	Non iscritto
263	Scarpelli Giovanni	4- 5-1921	Macerata	Chieti	Non iscritto
264	Schipa Guido	13- 3-1914	Levanto	Bologna	Dottori commercialisti
265	Scioli Enrico	6- 4-1930	Udine	Roma	Avvocati
266	Scuderi Mauro	10-11-1924	Acicastello	La Spezia	Non iscritto
267	Secchi Bruno Vittorio Romano	20- 7-1940	Sassari	Frosinone	Dottori commercialisti
268	Segariol Luca	10- 7-1934	Rovigno d'Istria	Trieste	Avvocati
269	Seghetto Giuseppe	18- 3-1938	Legnago	Legnago	Ragionieri
270	Sellitti Vincenzo	21- 7-1921	Napoli	Napoli	Non iscritto
271	Silvani Maria	8- 9-1941	Premosello	Milano	Dottori commercialisti
272	Soresina Ugolino	23- 5-1921	Mantova	Milano	Non iscritto
273	Sottoriva Pier Giacomo	4- 3-1938	Cisterna di Latina	Latina	Giornalisti (Elenco pubblicisti)
274	Spina Rosario	15-12-1938	Giarre	Catania	Non iscritto
275	Spuntarelli Enrico	21- 5-1938	Roma	Roma	Dottori commercialisti
276	Stagno Dante Filippo	26-12-1914	Genova	Genova	Non iscritto
277	Stecconi Luigi	8- 4-1922	Parma	Parma	Non iscritto
278	Tabellini Paolo Maria Oronzo	8- 9-1934	Ostuni	Milano	Avvocati
279	Tarabini Enrico	3- 6-1939	Morbegno	Morbegno	Dottori commercialisti
280	Tarricone Cataldo	5- 2-1937	Corato	Corato	Dottori commercialisti
281	Tedde Vittorino	22- 1-1938	Feltre	Sassari	Dottori commercialisti
282	Tencajoli Carla	3- 6-1923	Novara	Novara	Consulenti del lavoro
283	Tosi Enzio	8- 7-1917	Torino	Genova	Non iscritto
284	Tranchida Angelo	15- 2-1919	Enna	Enna	Dottori commercialisti (Elenco speciale)
285	Tronchi Gustavo	2- 6-1907	Camerino	Camerino	Ragionieri
286	Trumpy Luciano	31- 3-1916	Genova	Livorno	Dottori commercialisti
287	Tullio Flavio	14- 5-1940	Monselice	Monselice	Ragionieri
288	Turchetti Verecondo	24- 9-1926	Calto	Rovigo	Dottori commercialisti

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Albo professionale di iscrizione
289	Vaccari Roberto	18- 1-1940	Genova	Genova	Dottori commercialisti
290	Vanasia Francesco	13- 2-1942	Ragusa	Milano	Dottori commercialisti
291	Valentini Luigi	19- 9-1940	Proceno	Viterbo	Ragionieri
292	Vetturini Marino	18- 9-1921	Montepulciano	Siena	Dottori commercialisti
293	Vezzani Vittorio	24- 6-1918	Genova	Genova	Dottori commercialisti
294	Viccei Emidio	13-10-1934	Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	Avvocati
295	Vicentini Alfonso	7-11-1934	Cerea	Cerea	Ragionieri
296	Vido Giuseppe	19- 5-1922	Tirano	Sondrio	Ragionieri
297	Villa Franco	13- 7-1925	Milano	Milano	Non iscritto
298	Villa Mario	25- 8-1914	Codigoro	Foligno	Ragionieri
299	Voiello Giovanni	2-10-1937	Napoli	Napoli	Dottori commercialisti
300	Zanettin Graziano	11-10-1934	Schiavon	Vicenza	Dottori commercialisti
301	Zangara Antonino	10- 1-1932	Palermo	Catania	Avvocati
302	Zorloni Luigi	8- 9-1939	Monza	Milano	Dottori commercialisti
303	Zucchetti Domenico Battista	5- 2-1938	Cornegliano Laudense	Massalengo	Dottori commercialisti

(247)

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1976.

Targhe di riconoscimento di nuovo tipo per autoveicoli.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto ministeriale 7 giugno 1974 contenente norme relative alla omologazione C.E.E. dei tipi di veicoli a motore e loro rimorchi per quanto riguarda l'alloggiamento ed il montaggio delle targhe posteriori di immatricolazione nonchè prescrizioni tecniche relative alle nuove targhe nazionali di riconoscimento degli autoveicoli e loro rimorchi;

Considerato che a causa del rallentamento nelle immatricolazioni degli autoveicoli presso diversi uffici provinciali M.C.T.C. sono rimaste scorte di targhe di vecchio tipo di notevole consistenza;

Considerata quindi la necessità di utilizzare il maggior numero possibile di targhe di vecchio tipo e nel contempo di ridurre l'arco di tempo entro il quale tutti gli uffici provinciali potranno iniziare la distribuzione delle nuove targhe;

Decreta:

Le prescrizioni tecniche contenute nell'allegato II, capo 1 e 2, del decreto ministeriale 7 giugno 1974 entreranno in vigore a partire dai numeri di targa indicati nella tabella allegata al presente decreto.

Per le provincie di Isernia e Pordenone le prescrizioni tecniche suindicate entreranno in vigore a partire dai numeri di targa che saranno indicati in un successivo decreto.

Le scadenze di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 4 sono prorogate di un anno.

Roma, addì 5 gennaio 1976

Il Ministro: MARTINELLI

ALLEGATO I

NUMERI DI TARGA A PARTIRE DAI QUALI ENTRANO IN VIGORE LE PRESCRIZIONI TECNICHE CONTENUTE NELL'ALLEGATO II, CAPO 1 E 2, DEL DECRETO MINISTERIALE 7 GIUGNO 1974.

Provincia	Numero
Agrigento	122001
Alessandria	318001
Ancona	225501
Aosta	79501
Arezzo	173001
Ascoli Piceno	163001
Asti	144001
Avellino	116501
Bari	437501
Belluno	110001
Benevento	85501
Bergamo	416001
Bologna	650501
Bolzano	219001
Brescia	512001
Brindisi	134001
Cagliari	282501
Caltanissetta	78001
Campobasso	83501
Caserta	225001
Catania	391001
Catanzaro	171501
Chieti	135501
Como	460501
Cosenza	167501
Cremona	203501
Cuneo	352501
Enna	48501

Ferrara	219501
Firenze	804001
Foggia	178501
Forlì	338501
Frosinone	171501
Genova	633501
Gorizia	92501
Grosseto	125001
Imperia	127001
L'Aquila	111501
La Spezia	130001
Latina	179501
Lecce	220501
Livorno	215501
Lucca	219501
Macerata	141501
Mantova	233001
Massa Carrara	103001
Matera	61001
Messina	218501
Milano	X30001
Modena	366001
Napoli	A25001
Novara	320501
Nuoro	74001
Padova	432501
Palermo	447001
Parma	261501
Pavia	350001
Perugia	271001
Pesaro	164001
Pescara	135501
Piacenza	191001
Pisa	232501
Pistoia	156001
Potenza	99001
Ragusa	100001
Ravenna	241501
Reggio Calabria	175501
Reggio Emilia	267501
Rieti	68001
Roma	R30001
Rovigo	128501
Salerno	299001
Sassari	146001
Savona	178501
Siena	167001
Siracusa	137001
Sondrio	85301
Taranto	190001
Teramo	102001
Terni	120001
Torino	N33001
Trapani	153001
Trento	216501
Treviso	336001
Trieste	187001
Udine	296001
Varese	475001
Venezia	333001
Vercelli	271501
Verona	410501
Vicenza	334001
Viterbo	141501

(398)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di presidi sanitari dell'officina dell'impresa Saffa, in Magenta

E' revocata l'autorizzazione provvisoria alla produzione di presidi sanitari dell'officina, ubicata in Magenta (Milano), via Giacomo De Medici, 5, dell'impresa Saffa S.p.a. in Milano, via Moscova, 18, concessa con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(250)

Autorizzazione all'ospedale « Umberto I » di Enna ad istituire una scuola per infermieri professionali

Con decreto 14 ottobre 1975, n. 900.6/II.28/1, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'ospedale « Umberto I » di Enna è autorizzato ad istituire una scuola per infermieri professionali con sede presso l'ente stesso.

(414)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano (cattedra di clinica otorinolaringoiatrica).

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3, quindicesimo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766 e dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è vacante un posto di assistente ordinario (cattedra di clinica otorinolaringoiatrica) alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di assistente ordinario anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(406)

Smarrimento di diplomi originali di laurea

La dott.ssa Cristina Fabbri, nata a Forlì il 16 luglio 1943, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in filosofia conseguito presso l'Università di Roma il 25 luglio 1969.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(310)

Il dott. Antonio Maria Izzo, nato a Monti (Sassari) il 26 marzo 1943, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università di Roma il 22 luglio 1968.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(311)

La dott.ssa Claudia Turco, nata a Napoli il 16 novembre 1933, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in matematica e fisica conseguito presso l'Università di Napoli il 14 dicembre 1957.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(312)

La dott.ssa Maria Giuseppina Barca in Zanardi, nata a Roma il 22 febbraio 1942, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Roma il 29 marzo 1967.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(308)

Il dott. Francesco Carratelli, nato a Rossano (Cosenza) il 14 novembre 1921, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università di Roma il 5 dicembre 1946.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(309)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo di demanio tratturale in comune di Pescolanciano

Con decreto ministeriale 6 novembre 1975, n. 3244, si approva l'atto 29 aprile 1975, n. 98416 di repertorio, col quale si dispone, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e la alienazione a favore del comune di Pescolanciano (Isernia) di due zone demaniali, facenti parte del tratturo « Lucera-Castel di Sangro » in Pescolanciano, estese mq 960 e riportate entrambe in catasto in parte alla partita speciale n. 28 « strade pubbliche » nella maggiore superficie delle strade del foglio di mappa n. 20 e, in parte, alla partita speciale n. 1 « aree di centri urbani e promiscui » alla particella n. 340 del foglio di mappa n. 20 del comune di Pescolanciano e nella planimetria tratturale con i numeri 554/*a* e 554/*c*.

(314)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 8

Corso dei cambi del 14 gennaio 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	683,85	683,85	683,4975	683,85	683,60	683,80	683,75	683,85	683,85	683,85
Dollaro canadese	678,55	678,55	678,70	678,55	678,23	678,50	678,20	678,55	678,55	678,55
Franco svizzero	262,60	262,60	262,30	262,60	262,35	262,55	262,50	262,60	262,60	262,60
Corona danese	111,01	111,01	110,95	111,01	110,92	111 —	111 —	111,01	111,01	111 —
Corona norvegese	122,95	122,95	122,90	122,95	123,07	122,90	122,97	122,95	122,95	122,90
Corona svedese	155,75	155,75	155,85	155,75	155,61	155,70	155,72	155,75	155,75	155,75
Fiorino olandese	256,07	256,07	256,10	256,07	255,90	256,05	256,03	256,07	256,07	256 —
Franco belga	17,404	17,404	17,4150	17,404	17,39	17,35	17,41	17,404	17,404	17,40
Franco francese	152,76	152,76	152,71	152,76	152,65	152,75	152,73	152,76	152,76	152,75
Lira sterlina	1384,60	1384,60	1384,50	1384,60	1383,43	1385,55	1384,25	1384,60	1384,60	1384,60
Marco germanico	262,56	262,56	262,3990	262,56	262,30	262,50	262,50	262,56	262,56	262,50
Scellino austriaco	37,197	37,197	37,18	37,197	37,14	37,15	37,1850	37,197	37,197	37,15
Escudo portoghese	25,08	25,08	25,09	25,08	25,04	25,05	25,07	25,08	25,08	25,05
Peseta spagnola	11,455	11,455	11,4650	11,455	11,44	11,44	11,4515	11,4550	11,4550	11,45
Yen giapponese	2,241	2,241	2,2450	2,241	2,238	2,23	2,2410	2,2410	2,2410	2,24

Media dei titoli del 14 gennaio 1976

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	97,875
Redimibile 3,50 % 1934	99,025
» 3,50 % (Ricostruzione)	91,400
» 5 % (Ricostruzione)	97,250
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,725
» 5 % (Città di Trieste)	92,775
» 5 % (Beni esteri)	92,125
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	85,050
» 5,50 % » » 1968-83	82,700
» 5,50 % » » 1969-84	82,025
» 6 % » » 1970-85	83,500
» 6 % » » 1971-86	82,400
» 6 % » » 1972-87	81,700
» 9 % » » 1975	96,025

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	97,500
» 5 % (» 1° aprile 1978)	92,925
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	91,525
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	87,900
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	87 —
» poliennali 7 % 1978	96,375
» » 9 % 1979	98,900

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 gennaio 1976

Valuta	Cambio
Dollaro USA	683,80
Dollaro canadese	678,375
Franco svizzero	262,55
Corona danese	111,005
Corona norvegese	122,96
Corona svedese	155,735
Fiorino olandese	256,05
Franco belga	17,407
Franco francese	152,745
Lira sterlina	1384,425
Marco germanico	262,53
Scellino austriaco	37,191
Escudo portoghese	25,075
Peseta spagnola	11,453
Yen giapponese	2,241

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Concorsi a posti di personale scientifico e tecnico a contratto

Si comunica che nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte II (Personale - Concorsi), n. 13, in data 24 dicembre 1975, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio sulle rilevazioni contabili aziendali, Bologna.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio tecnologie e studio sulle radiazioni extraterrestri, Bologna.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio sulle colture precoci ortive in Sicilia, Catania.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di ricerche tecnologiche per la ceramica, Faenza.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di ricerche tecnologiche per la ceramica, Faenza.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di ricerche tecnologiche per la ceramica, Faenza.

Concorso, per titoli e per prova pratica, ad un posto di ausiliario tecnico del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio sui colloidi del suolo, Firenze.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di ricerca e tecnologia per lo studio del plasma nello spazio, Frascati.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di ricercatore aggiunto del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di ricerca e tecnologia per lo studio del plasma nello spazio, Frascati.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio di chimica e chimica fisica applicata alle caratteristiche d'impiego dei materiali, Genova.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, a due posti di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio per i circuiti elettronici, Genova.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio per le tecnologie didattiche, Genova.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio biosintesi vegetali nelle piante di interesse agrario, Milano.

Concorso, per titoli e per prova pratica, ad un posto di ausiliario tecnico del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio biosintesi vegetali nelle piante di interesse agrario, Milano.

Concorso, per titoli e per prova pratica, ad un posto di ausiliario tecnico del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di chimica e tecnologia dei radioelementi, Padova.

Concorso, per titoli e per prova pratica, ad un posto di ausiliario tecnico del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio per il miglioramento genetico degli agrumi, Palermo.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di ricercatore aggiunto del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio per il miglioramento genetico delle piante foraggere, Perugia.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio per le ricerche sulla propulsione e sull'energetica, Peschiera Borromeo (Milano).

Concorso, per titoli, a due posti di direttore di ricerca del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio di genetica biochimica ed evoluzionistica, Pavia.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di geocronologia e geochimica isotopica, Pisa.

Concorso, per titoli e per prova pratica, ad un posto di ausiliario tecnico del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio per la chimica del terreno, Pisa.

Concorso, per titoli, ad un posto di direttore di ricerca del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio per la fisiopatologia dello shock, Roma.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di elettronica dello stato solido, Roma.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di studi sulla ricerca e sulla documentazione, Roma.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio per il trattamento dei minerali, Roma.

Concorso, per titoli, ad un posto di direttore di ricerca del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al servizio scienze sussidiarie dell'archeologia, Roma.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al servizio scienze sussidiarie dell'archeologia, Roma.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al servizio scienze sussidiarie della archeologia, Roma.

Si informa che i termini di presentazione delle domande scadranno il giorno 7 febbraio 1976 ad eccezione dei bandi relativi al laboratorio per le tecnologie didattiche, Genova, e al servizio scienze sussidiarie dell'archeologia, Roma, i cui termini scadranno il 23 gennaio 1976.

Per qualsiasi altra informazione, gli interessati possono rivolgersi all'ufficio selezione del personale del Consiglio nazionale delle ricerche, 7 - 00100 Roma.

(320)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Concorso, per esami, a duecentoquarantacinque posti di computista in prova delle carriere dell'esercizio

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le successive modificazioni, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico citato;

Vista la legge 23 dicembre 1956, n. 1417, sull'ordinamento delle carriere e lo statuto del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e le successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, recante nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 851, concernente la concessione di una indennità pensionabile al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 00/34041 del 1° agosto 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1974, registro n. 6 Monopoli, foglio n. 219, con il quale sono stati stabiliti i programmi di esame dei concorsi di accesso ai singoli ruoli degli impiegati dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro del 25 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 166, con il quale si autorizza l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ad indire, per l'anno 1974, un concorso, per esami, a centottanta posti di computista in prova nel ruolo del personale di computisteria delle carriere dell'esercizio dell'amministrazione stessa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesóro del 5 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1975, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 178, con il quale si autorizza l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ad indire, per l'anno 1975, un concorso, per esami, a sessantacinque posti di computista in prova nel ruolo predetto;

Tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri aventi diritto ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482;

Ritenuto che la natura del concorso non consente di prevedere il numero dei concorrenti nè di predisporre sin da ora i locali necessari, e che si rende pertanto indispensabile stabilire la sede e la data della prova scritta con successivo provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti messi a concorso

E' indetto un concorso per esami a duecentoquarantacinque posti di computista in prova nel ruolo del personale di computisteria delle carriere dell'esercizio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Per l'ammissione al concorso di cui sopra gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Sono ritenuti validi anche i corrispondenti diplomi conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 32°, salvo i casi di elevazione di cui all'allegato *A* al presente decreto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) degli impiegati civili di ruolo e degli operai di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dello Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) essere di buona condotta morale e civile;

e) avere l'idoneità fisica all'impiego.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico citato.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, le esclusioni dal concorso, per mancanza dei requisiti prescritti, possono essere disposte in ogni momento, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Domande di ammissione al concorso

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata ed indirizzate alla Direzione generale dei monopoli di Stato - Direzione centrale per i servizi degli affari generali e del personale, dovranno pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato stessa, via della Luce n. 34/A-*bis*, 00100 Roma, entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema esemplificativo, allegato *D* al presente decreto, gli aspiranti debbono dichiarare:

il cognome ed il nome;

la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che legittimano l'elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dal limite stesso);

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della avvenuta cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno di conseguimento e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile);

gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio che verrà loro indicata dalla Direzione generale dei monopoli di Stato;

il recapito, con l'indicazione del codice di avviamento postale e dell'eventuale numero telefonico, cui indirizzare le comunicazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata nei modi previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere, ove occorra, dopo la scadenza del termine di cui sopra, un ulteriore termine per la regolarizzazione delle domande.

Art. 4.

Titoli di preferenza nella nomina

I concorrenti che abbiano superato le prove d'esame e che intendano far valere i titoli di preferenza nella nomina, devono far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato,

entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, redatti nella forma prescritta nell'allegato *B* al presente decreto.

I requisiti che danno titolo a preferenza nella nomina sono ritenuti validi anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal comma precedente.

Art. 5.

Documentazione di rito

I candidati dichiarati vincitori dovranno far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti in carta bollata:

A) Titolo di studio: diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2, lettera *d*).

Detta copia dovrà essere autenticata con le modalità di cui all'art. 14, della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma nella prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica;

B) Estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita: tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di tale comune. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato dell'autorità consolare redatto con l'osservanza delle norme di cui all'art. 18, secondo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I concorrenti che abbiano superato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 2, lettera *b*), ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite, dovranno altresì produrre gli appositi documenti indicati nell'allegato *B* al presente decreto, salvo il caso che li abbiano già presentati al fine di ottenere i benefici di preferenza nella nomina.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre, ai fini dell'esenzione dal limite massimo di età, apposita attestazione in carta bollata, rilasciata dalla competente autorità militare;

C) Certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

D) Certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune nelle cui liste elettorali il candidato è iscritto.

In sostituzione dei documenti indicati alle lettere *C*) e *D*) potrà essere prodotta la certificazione contestuale prevista dall'art. 11 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

E) Certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

F) Certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo aspira.

Ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, dal certificato medico dovrà inoltre risultare espressamente che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi civili ed invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

I sordomuti devono documentare la natura e il grado della loro infermità mediante una certificazione sanitaria rilasciata da uno specialista in otorinolaringoiatria, da richiedersi tramite l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica di controllo;

G) Documento militare (per i candidati di sesso maschile) e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva debitamente vistato dall'autorità competente o di iscrizione nelle liste di leva.

I documenti militari di cui sopra potranno essere prodotti in copia conforme all'originale, debitamente autenticata a norma dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana, o certificazione contestuale sostitutiva;

2) certificato di godimento dei diritti politici, o certificazione contestuale sostitutiva;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico.

I documenti di cui alle precedenti lettere *C*) e *D*) dovranno contenere l'attestazione che gli interessati erano rispettivamente in possesso del requisito della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 6.

Categorie di candidati ammessi al beneficio della presentazione della documentazione ridotta

I candidati dichiarati vincitori i quali appartengano ad amministrazioni statali come impiegati civili di ruolo o come operai di ruolo, sono tenuti a produrre soltanto i seguenti documenti, in carta bollata, nel termine di cui al primo comma del precedente art. 5:

1) copia integrale dello stato matricolare civile, con la indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma dell'art. 5, salvo il caso che tale copia sia stata già presentata al fine di ottenere il beneficio della preferenza nella nomina.

Tale documento sarà acquisito d'ufficio per i candidati dipendenti dell'Amministrazione dei monopoli;

2) titolo di studio prescritto;

3) certificato medico di cui al citato art. 5, lettera *F*).

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva ovvero in servizio permanente o continuativo nelle forze armate dello Stato o nell'Arma dei carabinieri o nei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, possono presentare soltanto i seguenti documenti, in carta bollata, nel termine anzidetto:

1) titolo di studio prescritto;

2) estratto dell'atto di nascita di cui al citato art. 5, lettera *B*);

3) certificato generale del casellario giudiziale di cui allo stesso art. 5, lettera *E*);

4) certificato del comandante del Corpo al quale appartengono, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al citato primo comma dell'art. 5, comprovante la loro posizione militare, nonchè la loro buona condotta ed idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre la documentazione in carta libera, secondo le modalità previste dall'art. 8 della tabella, allegato *B*, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Art. 7.
Regolarizzazione dei documenti

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere, ove occorra, dopo la scadenza del termine di cui al primo comma degli articoli 4 e 5, un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 8.
Documento di riconoscimento da esibire per l'ammissione alle prove di esame

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera ferroviaria personale, munita di fotografia, se il candidato è dipendente statale o familiare di dipendente statale;

c) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Art. 9.
Prove di esame - Diario delle prove

Gli esami consteranno di una prova scritta, di una prova pratica e di un colloquio come dal programma allegato *C* al presente decreto.

Con successivo decreto, che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, saranno stabilite la data e le sedi in cui si svolgerà la prova scritta.

I candidati dovranno, nel loro interesse, seguire la pubblicazione del suddetto decreto che a tal fine verrà effettuata nella *Gazzetta Ufficiale*.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, disposta ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, del presente decreto, sono tenuti a presentarsi, senza ulteriore avviso, per sostenere la prova scritta nel giorno e nella sede che saranno stabiliti col decreto di cui sopra.

La prova pratica avrà luogo in Roma, presso la Direzione generale dei monopoli di Stato, via della Luce n. 34/A-*bis*.

Alla prova pratica saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione di almeno sette decimi nella prova scritta.

I candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova pratica riceveranno comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta; l'avviso per la presentazione alla prova pratica verrà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

Il colloquio, cui saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione di almeno sei decimi nella prova pratica, avrà luogo nello stesso giorno della prova pratica anzidetta.

Il colloquio non s'intenderà superato se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti riportati da ciascuno. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà esposto nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nella prova scritta, nella prova pratica e nel colloquio.

Art. 10.
Formazione della graduatoria

La commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito dai candidati.

A parità di merito si applicheranno le preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

La graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego, nonchè gli eventuali idonei.

Per lo svolgimento del concorso si osserveranno le norme del titolo I, capo secondo, del citato testo unico e del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, come modificati ed integrati dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 11.
Pubblicazione della graduatoria e gravami

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale, parte 2ª, della Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso di cui sopra nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.
Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto ministeriale, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1957, n. 844 e dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 13.
Nomina dei vincitori e servizio di prova

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati computisti in prova per il periodo di mesi sei, con l'attribuzione dello stipendio annuo lordo di L. 1.014.300, parametro 138, iniziale, di cui alla tabella unica, quadro II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, dell'indennità pensionabile annua lorda di L. 675.000, di cui alla legge 27 dicembre 1973, n. 851, della indennità integrativa speciale prevista dalla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni e delle quote di aggiunta di famiglia eventualmente spettanti.

Ai vincitori del concorso, che rivestano la qualità di dipendenti civili di ruolo dello Stato e siano in godimento di stipendio, paga o retribuzione o indennità pensionabile di importi superiori a quelli spettanti nella nuova qualifica, sarà attribuito il trattamento economico previsto dall'art. 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 e dall'art. 1, terzo comma, della legge 27 dicembre 1973, n. 851.

Al termine del suddetto periodo di prova, i vincitori medesimi saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione. In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale, la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dallo art. 10, terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 14.
Assegnazione della sede di servizio

Ogni vincitore sarà assegnato ad una sede di servizio che gli verrà, a suo tempo, indicata dalla Direzione generale dei monopoli di Stato.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nella sede assegnata. Ai medesimi, qualora vengano assegnati ad una sede diversa da quella di residenza, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto.

Coloro che non assumeranno, senza giustificato motivo, servizio nella sede e nel termine assegnati, decadranno dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1975

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *dicembre* 1975
Registro n. 5 *Monopoli, foglio n.* 48

ALLEGATO *A*

(rif. art. 2, lettera *b*) del bando)

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b*) dell'art. 2 del bando è elevato:

1) di due anni, per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, e di un anno in più per ogni figlio vivente alla data medesima (decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito in legge 3 gennaio 1939, n. 1);

2) di anni cinque:

a) per i cittadini deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943 (decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, numero 467); per i cittadini già internati o deportati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza (legge 14 marzo 1961, n. 130);

b) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950), per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano e per i profughi dai territori esteri o da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137), nonchè per i rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri (legge 25 ottobre 1960, n. 1306), per i profughi e i rimpatriati dall'Algeria e da altri paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319) nonchè per i rimpatriati dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744;

c) per il personale militare che, per conto dell'O.N.U., abbia prestato o presti servizio in zone d'intervento militare indicate con decreto del Ministro per la difesa (legge 11 dicembre 1962, n. 1746).

Il beneficio dell'elevazione di 5 anni del limite massimo di età spetta una sola volta, anche se l'interessato appartenga a più di una delle categorie suindicate;

3) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, nei confronti dei candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178;

4) per gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è elevato, ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con la legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria;

5) ad anni 39:

per i capi di famiglie numerose, costituite da almeno sette figli viventi, salvo il maggior limite di 40 anni consentito dal cumulo delle elevazioni indicate nel precedente n. 1), (legge 20 marzo 1940, n. 233).

I benefici di cui ai numeri precedenti, salve le eccezioni ivi indicate, si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

6) ad anni 40, rimanendo assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, ratificato con legge 5 aprile 1952, n. 404, tenuto conto del disposto di cui al citato art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

b) per il personale licenziato da non più di cinque anni dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, tenuto conto del disposto di cui al ripetuto art. 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

7) ad anni 55, rimanendo assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati e invalidi di guerra (legge 3 giugno 1950, n. 375) o per la lotta di liberazione (decreto-legislativo 4 agosto 1945, n. 467), per i mutilati e invalidi civili per i fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135), per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (legge 24 luglio 1951, n. 660) limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952) e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954 (legge 23 marzo 1952, n. 207; decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1955, n. 1550), per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 (legge 9 agosto 1954, n. 654), per i mutilati e invalidi di guerra alto-atesini di cui all'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 467 e per i mutilati e invalidi della sedicente repubblica sociale italiana di cui alla legge 5 gennaio 1955, n. 14 e 24 novembre 1961, n. 1298.

Ai sensi dell'art. 2 della legge 2 aprile 1968, n. 482, non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di guerra con minorazioni ascritte:

I) alla nona e decima categoria della tabella *A*, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelle contemplate dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima;

II) alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelle contemplate nelle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa;

III) alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelle contemplate dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa;

b) per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile (legge 15 luglio 1950, n. 539).

Ai sensi dell'art. 3 della citata legge 2 aprile 1968, n. 482, non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi per servizio affetti dalle menomazioni descritte ai precedenti punti I e III, per gli invalidi di guerra, con le eccezioni ivi citate;

c) per i mutilati e invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, e per i mutilati e invalidi del lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

d) per i sordomuti, ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 308 e della legge 2 aprile 1968, n. 482;

e) per i profughi in stato di disoccupazione. Per profughi si intendono oltre quelli previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 e dall'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319 ed i connazionali rimpatriati dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744;

f) per le vedove e gli orfani di guerra e per le vedove e gli orfani dei caduti per causa di servizio di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288 e categorie equiparate;

g) per le vedove e gli orfani dei caduti sul lavoro di cui alla citata legge 14 ottobre 1966, n. 851 e categorie equiparate;

h) per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge.

Il Ministro per le finanze: VISENTINI

ALLEGATO *B*

(rif. art. 2, lettera *b*) e art. 4 del bando)

DOCUMENTAZIONE DEI TITOLI CHE DANNO DIRITTO ALLA PRECEDENZA O PREFERENZA NELLA NOMINA E ALLA ELEVAZIONE DEL LIMITE MASSIMO DI ETA'.

Nei concorsi a posti delle carriere direttive e di concetto o corrispondenti, gli appartenenti alle categorie indicate nel titolo I della legge 2 aprile 1968, n. 482, che abbiano conseguito l'idoneità, verranno inclusi nell'ordine di graduatoria tra i vincitori secondo le percentuali e le modalità previste dall'art. 12 della citata legge (precedenza).

Nei concorsi a posti delle carriere esecutive o corrispondenti, gli appartenenti alle suddette categorie hanno diritto alla elevazione del limite massimo di età e alla preferenza a parità di merito in ordine alla formazione della graduatoria dei vincitori e di quella degli idonei.

Ai sensi dell'art. 5 della legge 31 marzo 1955, n. 265, e dello art. 13 della citata legge 2 aprile 1968, n. 482, il beneficio della precedenza non è applicabile nei concorsi a posti della carriera di concetto, ruolo tecnico, ed il beneficio delle elevazioni del limite massimo di età non è applicabile, per gli appartenenti alle citate categorie, nei concorsi a posti della carriera esecutiva, ruolo tecnico.

Ai fini dell'applicazione dei benefici in argomento, gli interessati dovranno ottemperare, nei termini stabiliti dal primo comma, rispettivamente, degli articoli 4 e 5, a quanto segue:

1) mutilati ed invalidi:

a) i mutilati e gli invalidi in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi di guerra alto-atesini, nonchè i mutilati e gli invalidi della sedicente repubblica sociale italiana, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dalla direzione provinciale del tesoro competente, oppure una dichiarazione d'invalidità, in carta da bollo, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale della Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido, nonchè la categoria di pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale lo aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

c) i mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare un certificato, in carta da bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nel relativo elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, nonchè l'infermità o lesione che ha determinato l'invalidità dell'interessato e il grado di riduzione della sua capacità lavorativa;

d) i mutilati e gli invalidi civili dovranno presentare un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, dal quale risultino gli estremi relativi all'avvenuto accertamento dell'invalidità da parte della commissione sanitaria di cui allo art. 7 della legge 6 agosto 1966, n. 625, nonchè la natura della minorazione fisica del concorrente ed il grado di riduzione della sua capacità lavorativa;

2) orfani:

a) gli orfani dei caduti per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale (regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111), o per la guerra 1940-43, o per la guerra o la lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o in occasioni di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei militari irreperibili o deceduti per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, prestato nelle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili, in seguito ad eventi di guerra (legge 1° ottobre 1951, n. 1140) dovranno presentare un certificato, in carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, ai sensi degli articoli 8 e 61 della legge 13 marzo 1958, n. 365;

b) gli orfani dei caduti per causa di servizio o considerati tali a norma degli articoli 9 e 13 della legge 23 aprile 1965, n. 488, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dall'Amministrazione presso la quale il genitore caduto o divenuto inabile al lavoro prestava servizio, ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, della legge 15 novembre 1965, n. 1288;

c) gli orfani dei caduti sul lavoro dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposito certificato, in carta bollata, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nel relativo elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

3) vedove non rimaritate dei caduti:

a) le vedove non rimaritate dei caduti in guerra o per i fatti di guerra indicati nella citata lettera *a*) della voce orfani dovranno comprovare tale loro condizione mediante l'apposito mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio e quelle parificate a tale categoria ai sensi dell'art. 9 della citata legge 23 aprile 1965, n. 488, dovranno comprovare tale loro condizione mediante un'apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio;

c) le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro dovranno comprovare tale loro condizione mediante un certificato in carta da bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

4) profughi:

i profughi dovranno comprovare tale loro qualifica mediante il documento previsto a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi di cui all'allegato *A* al presente decreto, n. 7), lettera *e*) e cioè:

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, da territori esteri, da zona del territorio nazionale colpite dalla guerra di cui alla legge 14 marzo 1952, n. 137, dovranno comprovare la loro qualifica mediante una attestazione su carta da bollo rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana; i profughi dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, i profughi dall'Egitto, dall'Algeria, dalla Tunisia, da Tangeri e dagli altri paesi africani, anche un'attestazione, in carta da bollo, rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dall'autorità consolare.

Gli invalidi di guerra, gli invalidi civili per fatto di guerra, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove di caduti di guerra o per fatto di guerra o per servizio o del lavoro ed i profughi potranno produrre, in luogo dei documenti di cui ai precedenti numeri 1), 2), 3) e 4) un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante la iscrizione nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482; tale certificato dovrà essere necessariamente presentato ai fini dell'applicazione del beneficio della precedenza;

5) cittadini deportati o internati:

i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno attestazione, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

6) figli di mutilati e di invalidi:

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicate nel precedente n. 2), lettera *a*), dovranno documentare tale loro qualità presentando un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

b) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio o del lavoro, dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, in carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione, con la indicazione della relativa categoria;

7) madri e sorelle dei caduti:

le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle lettere *a*), *b*) e *c*) della voce orfani dovranno comprovare tale loro condizione mediante apposito certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

8) decorati e feriti in combattimento:

gli insigniti di medaglia al valor militare, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del realtivo brevetto o del documento di concessione;

9) personale militare in servizio per conto dell'O.N.U.:

coloro che, per conto dell'O.N.U., abbiano prestato o prestino servizio in zone d'intervento militare dovranno produrre apposita attestazione, in carta bollata, rilasciata dal Ministero per la difesa;

10) perseguitati razziali:

a) coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante una attestazione rilasciata, in carta da bollo, dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

b) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, in carta legale, della competente autorità israelitica;

11) coniugati:

i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, in carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma dell'articolo 4 del bando.

I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare da detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi;

12) dipendenti delle amministrazioni dello Stato:

a) i candidati che siano impiegati civili di ruolo dello Stato e gli operai di ruolo dello Stato dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare, in bollo, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del citato art. 4;

b) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato, in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del ripetuto art. 4, rilasciato in carta bollata dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato;

c) i dipendenti statali che abbiano frequentato, con esito favorevole, i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, in carta bollata, rilasciato dall'amministrazione che ha organizzato i corsi suddetti, attestante la votazione riportata;

a) i concorrenti già appartenenti ad enti di diritto pubblico e ad altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, in carta bollata, rilasciato dall'ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, attestante tale loro qualità, nonchè la data di cessazione del relativo rapporto d'impiego;

e) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore della università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita, e, rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Nei confronti dei candidati che siano dipendenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, si provvederà d'ufficio alla acquisizione dei documenti di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*). A tal fine, il possesso dei requisiti di cui trattasi dovrà essere comunicato all'amministrazione entro il termine perentorio di cui al citato art. 4.

Il Ministro per le finanze: VISENTINI

ALLEGATO *C*

PROGRAMMA D'ESAME

PROVA SCRITTA

Tema di cultura generale.

PROVA PRATICA

Impostazione di un prospetto e applicazione ad un caso pratico, ipotizzato dalla commissione esaminatrice, dei principi di aritmetica e di geometria, nei limiti dei programmi degli istituti di istruzione secondaria di primo grado.

COLLOQUIO

Il colloquio, oltre che sulle materie oggetto della prova pratica, verterà sui seguenti argomenti:

storia d'Italia dal 1870 in poi;
tenuta degli archivi e del protocollo;
nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
nozioni di statistica e di legislazione sociale.

Il Ministro per le finanze: VISENTINI

ALLEGATO *D*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi in carta da bollo)

Alla Direzione generale dei monopoli di Stato - Direzione centrale per i servizi degli affari generali e del personale - Via della Luce numero 34/A-*bis* - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . .
(cognome e nome)
(provincia di . . . . .) il . . . . . . e residente dal (1) . . . . . . in . . . . . . (c.a.p. . . .)
(provincia di . . . . .) via . . . . n. . .
chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a duecentoquarantacinque posti di computista nel ruolo del personale di computisteria delle carriere dell'esercizio di codesta amministrazione.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

a) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè (2) (per i soli candidati che abbiano superato il 32° anno di età) . . . .;

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . .;

d) non ha riportato condanne penali (4) e non ha procedimenti penali pendenti a suo carico;

e) è in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado conseguito presso l'istituto . . . di . . . . in data . . . . . .;

f) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente (5) . . . .;

g) ha (ovvero: non ha) prestato servizio presso (6) . .

h) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Dichiara, inoltre, di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio che gli verrà assegnata dalla Direzione generale dei monopoli di Stato.

Data, ...

Firma . . . . (7)
(autenticata)

Recapito cui indirizzare tutte le comunicazioni relative al concorso di cui sopra, indicando anche il codice di avviamento postale e l'eventuale numero telefonico . . . .

---

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza. Se il trasferimento è avvenuto da meno di un anno, indicare anche le precedenti residenze.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano diritto alla elevazione di tale limite.
I candidati, nei cui confronti si prescinde dal limite massimo di età, dovranno invece indicare il titolo posseduto che consente di prescindere dal limite stesso.

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario, indicare le condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data dei relativi provvedimenti e l'autorità che li ha emessi.

(5) Tale dichiarazione è richiesta solo ai candidati di sesso maschile. Secondo i casi, indicare di aver già prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio presso . . . . . . di . . . ., di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo, o di rinvio in qualità di ., ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) L'aspirante indichi gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.
Qualora il candidato non sia mai stato dipendente da pubbliche amministrazioni, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso.

(7) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).
Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(251)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Sostituzione di membri di commissioni giudicatrici di concorsi a posti di professore universitario di ruolo

Con decreto ministeriale 7 gennaio 1976 sono state apportate le seguenti modifiche alla composizione delle commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di professore universitario di ruolo di seguito indicate:

GRUPPO DI DISCIPLINE N. 39
(prima disciplina indicata nel gruppo:
Archeologia e storia dell'arte greca e romana)

Concorso n. 39:

Cagiano de Azevedo prof. Michele, Università cattolica Sacro Cuore di Milano, in sostituzione del prof. Stenico Arturo.

GRUPPO DI DISCIPLINE N. 57
(prima disciplina indicata nel gruppo: Letteratura italiana)

Concorso n. 57 *B*:

Greco prof. Aulo Enotrio, Università di Roma, in sostituzione del prof. Binni Walter.

GRUPPO DI DISCIPLINE N. 73
(prima disciplina indicata nel gruppo: Filosofia della scienza)

Concorso n. 73:

Papi prof. Fulvio, Università di Pavia, in sostituzione del prof. Petruzzellis Nicola.

GRUPPO DI DISCIPLINE N. 134
(prima disciplina indicata nel gruppo:
Esplorazione geologica del sottosuolo)

Concorso n. 134:

Damiani prof. Antonio, Università di Bari, in sostituzione del prof. Ogniben Leone.

DISCIPLINA N. 303
(Lingua e letteratura slovena)

Concorso n. 303:

Kauchtschischwili prof. Nina, Istituto universitario di lingue di Bergamo, in sostituzione del prof. Verdiani Carlo.

(476)

Rettifica del bando e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi, per titoli, integrati da colloquio, a due posti di dirigente superiore con funzioni di ispettore centrale per le antichità e belle arti.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto ministeriale 5 novembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1975, registro n. 56, foglio n. 53, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 agosto 1975, con il quale, per il numero dei posti e le specializzazioni appresso indicate, sono stati indetti i seguenti concorsi, per titoli, integrati da colloquio, per la nomina a dirigente superiore con funzioni di ispettore centrale per le antichità e belle arti nel ruolo del personale della carriera direttiva del Ministero della pubblica istruzione:

a) un posto, specializzazione storici dell'arte;

b) un posto, specializzazione architettura;

Considerata la necessità di ammettere al concorso medesimo i funzionari dei ruoli organici delle soprintendenze alle antichità e belle arti i quali rivestano la qualifica di dirigente superiore;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 2 del decreto ministeriale 5 novembre 1974 citato nelle premesse del presente decreto è sostituito dal seguente:

« Al concorso di cui alla lettera *a*) del precedente articolo possono partecipare i funzionari del ruolo degli storici dell'arte del personale della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti i quali rivestano la qualifica non inferiore a quella di primo dirigente.

Al concorso di cui alla lettera *b*) del precedente articolo possono partecipare i funzionari del ruolo degli architetti del personale della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti, i quali rivestano la qualifica non inferiore a quella di primo dirigente ».

Art. 2.

Sono riaperti, per trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, i termini per la presentazione delle domande di ammissione ai seguenti concorsi, per titoli, integrati da colloquio, per la nomina a dirigente superiore con funzioni di ispettore centrale per le antichità e belle arti, nel ruolo del personale della carriera direttiva del Ministero della pubblica istruzione, indetti con decreto ministeriale 5 novembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1975, registro n. 56, foglio n. 53, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 agosto 1975:

un posto, specializzazione storici dell'arte;

un posto, specializzazione architettura.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 ottobre 1975

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *dicembre* 1975
Registro n. 102 *Istruzione, foglio n.* 322

(252)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a cinquanta posti di coadiutore in prova e qualifiche equiparate nel ruolo della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che il supplemento straordinario al n. 1 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro in data 15 gennaio 1976 pubblica il decreto ministeriale 11 dicembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1975, registro n. 32 Tesoro, foglio n. 327, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori e gli idonei del concorso, per esami, a cinquanta posti di coadiutore in prova e qualifiche equiparate nel ruolo della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

(547)

OSPEDALE SPECIALIZZATO «D. COTUGNO» DI NAPOLI

Concorso ad un posto di assistente infettivologo addetto al pronto soccorso, accettazione e osservazione

In esecuzione della deliberazione consiliare 24 novembre 1975, n. 600, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente infettivologo addetto al pronto soccorso, accettazione e osservazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La tassa di ammissione al concorso è di L. 5000 (allegare alla domanda la quietanza dell'avvenuto versamento, a mezzo vaglia postale):

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Napoli, via G. Quagliariello - tel. 4692-44.

(326)

OSPEDALI «GALLIERA» DI GENOVA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione della deliberazione consiliare 26 settembre 1975, n. 547, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione di chirurgia pediatrica;

un posto di assistente della divisione di dermosifilopatia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Genova, Mura delle Cappuccine, 14 - telefono 589951 - 590451.

(327)

OSPEDALE «DEI POVERI INFERMI» DI PORTO S. GIORGIO

Concorso ad un posto di aiuto chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Porto S. Giorgio (Ascoli Piceno), via Trevisani, 79 - tel. 4216 - 4346 - 4617 - 4798.

(322)

OSPEDALE «M. MARINI» DI MAGLIANO SABINA

Concorso riservato ad un posto di aiuto pediatra

In esecuzione della deliberazione consiliare 12 luglio 1975, n. 315, è indetto concorso riservato, ai sensi dell'art. 59 della legge n. 148/1975, ad un posto di aiuto pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Magliano Sabina (Rieti).

(323)

OSPEDALE DI CIRCOLO «F. TRABATTONI - G. RONZONI» DI SEREGNO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

In esecuzione della deliberazione consiliare 22 dicembre 1975, n. 290, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;

un posto di assistente anestesista,

indetto con bando in data 15 ottobre 1975.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria (ufficio personale) dell'ente in Seregno (Milano).

(329)

OSPEDALE « BASSO RAGUSA MARIO » DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA

Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione

In esecuzione della deliberazione consiliare 20 novembre 1975, n. 81, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Militello in Val di Catania (Catania).

(330)

OSPEDALE « MARTINEZ » DI GENOVA-PEGLI

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di ostetricia e ginecologia;
un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Genova-Pegli, via G. Caldesi, 6.

(331)

OSPEDALE « S. MARIA DELLA MISERICORDIA E DI S. FLORIDO » DI CITTÀ DI CASTELLO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del servizio di radiologia.

In esecuzione della deliberazione consiliare 18 novembre 1975, n. 511, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di radiologia, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 20 settembre 1975.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Città di Castello (Perugia), via L. Signorelli, 9.

(429)

OSPEDALE DI LENO-MANERBIO-PONTEVICO

Concorso a posti di personale sanitario medico

In esecuzione alla deliberazione consiliare 5 dicembre 1975, n. 25-*ter*, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente del centro trasfusionale;
un posto di assistente radiologo;
un posto di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Leno (Brescia) - tel. 030/906262 - 9380261 - 930261.

(436)

OSPEDALE CIVILE « CONIUGI BERNARDINI » DI PALESTRINA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario.

In esecuzione della deliberazione consiliare 24 ottobre 1975, n. 448, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Palestrina (Roma) - tel. 9557249.

(389)

OSPEDALE SPECIALIZZATO « G. F. INGRASSIA » DI PALERMO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;
due posti di assistente di chirurgia toraco-polmonare.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Palermo, corso Calatafimi, 1002 - tel. 224635.

(333)

OSPEDALI RIUNITI DI BERGAMO

Concorso ad un posto di primario di chirurgia plastica

In esecuzione della deliberazione consiliare 9 ottobre 1975, n. 559, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di chirurgia plastica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bergamo.

(325)

OSPEDALE DI LEGNAGO

Concorso ad un posto di primario del servizio di anatomia ed istologia patologica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di anatomia ed istologia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Legnago (Verona).

(328)

OSPEDALE CIVILE DI DOLO

Concorso ad un posto di direttore di farmacia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Dolo (Venezia) - tel. 041/411120.

(324)

OSPEDALE DI GROSSETO

Concorso ad un posto di primario pediatra

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Grosseto.

(430)

OSPEDALE «S. MARIA DELLE CROCI» DI RAVENNA

Concorso ad un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Ravenna, via Missiroli, 10 - tel. 28291-29591-30298.

(11350)

OSPEDALE CIVILE DI IVREA

Concorso a quattro posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione

In esecuzione della deliberazione consiliare 5 settembre 1975, n. 333, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Ivrea (Torino).

(334)

ANTONIO SESSA, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100760140)